



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Marche

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE PER N. 2 BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO SITI IN ACQUASANTA TERME (AP) e AMANDOLA (FM)

N	DENOMINAZIO	N.BE	Codice scheda	CIG	CUP	CPV
1	LOTTO 1 ACQUASANTA TERME	1	APB0558	9464262C10	G64E21004850006	45215212-6
2	LOTTO 2 AMANDOLA	1	APD0060	94679553A2	G25F21003300006	45215222-9

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	8
1.3. IDENTIFICAZIONE	9
1.4. GESTORE DEL SISTEMA	10
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	10
2.1. DOCUMENTI DI GARA	10
2.2. CHIARIMENTI	12
2.3. COMUNICAZIONI	13
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	13
3.1. DURATA	18
3.2. REVISIONE PREZZI	19
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	20
5. REQUISITI GENERALI	24
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	27
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	27
6.2. REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA PROGETTAZIONE	28
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	30
6.4. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO ORGANIZZATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE ESEGUONO LA PROGETTAZIONE.....	31
6.5. REQUISITI PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE ESEGUONO I LAVORI	35
6.6. REQUISITI IN CASO DI PARTECIPAZIONE A PIU' LOTTI.....	37
6.7. REQUISITI DI STIPULA PER L'INTERVENTO DEL LOTTO 2 - CINETEATRO EUROPA ED EX CASA DEL FASCIO DI AMANDOLA.....	37
6.8. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	37
6.9. INDICAZIONI PER CONSORZI STABILI	40
7. GESTIONE INFORMATIVA E PROCESSO BIM.....	41
8. AVVALIMENTO.....	42
9. SUBAPPALTO.....	44
10. GARANZIA PROVVISORIA	45
11. CAUZIONE DEFINITIVA	49
12. SOPRALLUOGO.....	52
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	53
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	54
14.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	55
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO	57
16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	58
16.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	59
16.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	64
16.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	67
16.3.1. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	67
16.3.2. DOCUMENTAZIONE A CORREDO	69
16.3.3. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI	71
17. OFFERTA.....	73
17.1. OFFERTA TECNICA (BUSTA B).....	73
17.2. OFFERTA ECONOMICA (BUSTA C – SOTTOSEZIONE C “OFFERTA ECONOMICA”).....	74
17.3. OFFERTA TEMPORALE (BUSTA C – SOTTOSEZIONE D “OFFERTA TEMPORALE”)	75
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	76
19. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA.....	77

19.1. CRITERI, SUB-CRITERI E PUNTEGGI.....	77
19.2. DESCRIZIONE E SPECIFICAZIONE DEI SUB-CRITERI; ELEMENTI MODALITA' E CRITERI, ANCHE MOTIVAZIONALI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.....	78
19.3 ULTERIORI INDICAZIONI SUL CONTENUTO DELL'OFFERTA E SULLA DOCUMENTAZIONE PROBANTE (ALLEGATI, MODELLI, SPECIFICHE TECNICHE).....	92
20. METODOLOGIE E SISTEMI DI CALCOLO	93
20.1. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	93
20.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE ECONOMICA E DELL'OFFERTA TEMPO	94
20.3. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	94
21. SVOLGIMENTO DELLA GARA	95
21.1. COMMISSIONE GIUDICATRICE	95
21.2. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA e inversione procedimentale	95
21.4. APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	97
21.5. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	98
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	99
23. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	100
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	101
25. CODICE DI COMPORTAMENTO	102
26. ACCESSO AGLI ATTI	102
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	102
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	102
29. ATTI DI GARA - ALLEGATI	103

PREMESSE

Con determina a contrarre prot. n. n. 2022/9036/DRM del 02/11/2022 (di seguito, “**Determina a contrarre**”), questa Direzione Regionale Marche dell’Agenzia del Demanio (di seguito la “**Stazione Appaltante**” oppure l’“**Amministrazione**”) ha avviato la procedura aperta telematica multilotto per l’affidamento di appalto integrato della progettazione definitiva/esecutiva sulla base dei Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica approvati (di seguito, “**PFTE**”) secondo quanto previsto dall’articolo 23, comma 4 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e con restituzione in modalità B.I.M., il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di due interventi di adeguamento/miglioramento sismico e riqualificazione di immobili di proprietà dello Stato situati nella Regione Marche, rispettivamente nei Comuni di Acquasanta Terme (AP) (LOTTO 1 – Scheda patrimoniale: APB0558) e Amandola (FM) (LOTO 2 – Scheda patrimoniale: APD0060).

L’affidamento avviene mediante procedura aperta suddivisa in 2 lotti, di seguito riportati, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (di seguito anche D.L. 32/2019), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (di seguito anche D.L. 76/2020), come da ultimo modificato dalla L. 29 luglio 2021 n. 108 e degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 e del comunicato del Presidente dell’ANAC del 23 ottobre 2019.

La presente procedura aperta è interamente svolta con l’utilizzo della piattaforma informatica Consip S.p.A. (di seguito il Sistema o la Piattaforma) accessibile sul sito www.acquistinretepa.it, conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite tutte le fasi, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni: il tutto, secondo le modalità e i termini descritti dalla predetta Determina a contrarre.

Tramite il sito web indicato, è possibile accedere alla procedura medesima nonché alla documentazione di gara in forma integrale.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ed importo posto a base d’asta per ciascun lotto di interesse, ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Il presente appalto è suddiviso nei due seguenti lotti:

- **LOTTO 1 ACQUASANTA TERME** - CIG 9464262C10 - CUP G64E21004850006 “*Adeguamento sismico e rifunzionalizzazione per l’immobile sito ad Acquasanta Terme destinato a n. 5 alloggi per anziani con successiva riconversione dell’immobile per le finalità connesse al turismo sostenibile, esperienziale, naturalistico ed enogastronomico*”. L’intervento è finanziato per l’importo di Euro 1.417.509,00 con le risorse di cui al Fondo complementare

al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”) di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), n. 1, del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 e risulta ricompreso nell’allegato 1 dell’Ordinanza n. 8 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini (di seguito, il “**Commissario Straordinario**”) per la Ricostruzione

- **LOTTO 2 AMANDOLA** - CIG 94679553A2 - CUP G25F21003300006 “*Adeguamento sismico e rifunzionalizzazione per il riuso dello spazio multifunzionale del Cineteatro Europa e degli adiacenti spazi dell’Ex Casa del Fascio di Amandola*” L’intervento risulta ricompreso nell’allegato 1 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 8 del 30 dicembre 2021 per un costo complessivo di Euro 3.400.000 finanziato per l’importo di Euro 2.740.000,00 con le risorse di cui al fondo complementare al PNRR di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera b), n. 1, del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, e per il restante importo di Euro 660.000 con finanziamento emesso nell’ambito della Ricostruzione post sisma 2016 ai sensi dell’ Ordinanza del Commissario Straordinario n.56 del 10/05/2018 e dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 23/12/2020

La **Stazione Appaltante** è l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Marche – Via Fermo n. 1, 60128 Ancona – Tel. 071.289911 – Fax. 06.50516073

Il **Responsabile del procedimento** è l’Ing. Elisa Rossini, tel. +39 071 2899136 - e-mail: elisa.rossini@agenziademanio.it.

La Regione Marche con delibera di Giunta regionale n. 1001 del 1 agosto 2022 ha provveduto all’**aggiornamento straordinario infrannuale del prezzario regionale in materia di lavori pubblici** così come disposto dall’art. 27 del Decreto legge n. 50 del 17/05/2022, con vigenza immediata, pertanto è stato necessario provvedere all’aggiornamento della documentazione tecnico-economica del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica in ragione dell’intervenuta modifica legislativa sopraindicata relativa all’aggiornamento dei prezzi in materia di lavori pubblici.

Per far fronte all’aumento dei prezzi, al fine di rientrare nei finanziamenti, sono state apportate delle modifiche al progetto nel LOTTO 1 ACQUASANTA TERME, eliminando la sistemazione esterna e dell’ascensore interno all’edificio;

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto in maniera espressa, attraverso l’utilizzazione di una Piattaforma telematica (di seguito per brevità anche solo “Sistema”). Il funzionamento del Sistema avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic

Identification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'Agenzia del Demanio D.R. Marche (di seguito, per brevità, l'Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema. L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione dell'offerta;

gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo del Sistema.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione dell'offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione";

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva

comunicazione presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara, nella sezione dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il Sistema garantisce l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte.

Il Sistema è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione" che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla

presente procedura.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo del Sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno

Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione e qualificazione alla categoria di riferimento, al Sistema.

La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

All'esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta un *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement

L'*account* creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell'identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale intende operare.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online

dell'operatore economico registrato.

L'identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:

- 1) mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS;
- 2) tramite l'account rilasciato in fase di registrazione;
- 3) mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per ogni ulteriore indicazione, anche quanto alle attività di qualifica dell'operatore economico nella categoria di riferimento, si rimanda *all'allegato "Regole del sistema e-procurement"*.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it

1.4. GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è l'Agenzia del Demanio D.R. Marche, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo.

Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara può essere reperita sul sito www.acquistinretepa.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste - Servizi Tecnici e Lavori) e comprende:

1. Bando di Gara
2. Il presente Disciplinare di Gara, con i relativi allegati:
 - I. Domanda di Partecipazione
 - II. DGUE Editabile
 - III. Dichiarazione Integrativa al DGUE
 - IV. Tabella riepilogo requisiti economico finanziari e tecnico professionali
 - V. Patto di Integrità
 - VI. Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
 - VII. Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione
 - VIII. Format scheda offerta tecnica A1-A2;
3. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del Lotto 1 – *“Adeguamento sismico e rifunionalizzazione per l’immobile sito ad Acquasanta Terme destinato a n. 5 alloggi per anziani con successiva riconversione dell’immobile per le finalità connesse al turismo sostenibile, esperienziale, naturalistico ed enogastronomico”*, con i relativi Allegati:
 - a) Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica;
 - b) Verbale conferenza dei servizi prot. n. 2022/4688/DRM del 15/06/2022
 - c) Determina di approvazione progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) del Direttore della Direzione Regionale Marche dell’Agenzia del Demanio prot. 2022/7590/DRM del 19-09-2022.
 - d) Schema di contratto
 - e) Determinazione del corrispettivo – Acquasanta terme
 - f) Fascicolo del bene – Lotto 1 Acquasanta Terme
4. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del Lotto 2 *“Adeguamento sismico e rifunionalizzazione per il riuso dello spazio multifunzionale del cineteatro Europa e degli adiacenti spazi dell’Ex Casa del Fascio”* con i relativi Allegati:
 - a) Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica;
 - b) Verbale conferenza dei servizi prot. n. 2022/4670/DRM DEL 15/06/2022;
 - c) Determina di approvazione progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) del Direttore della Direzione Regionale Marche dell’Agenzia del Demanio prot. 2022/7589/DRM del 19-09-2022;
 - d) Schema di contratto
 - e) Determinazione del corrispettivo – Amandola
 - f) Fascicolo del bene – Lotto 2 Amandola
6. BIMMS

- ADM2021-ADM-METHODSTP-XX-MS-Z-G00003 (Method Statement Process)
- ADM2021-ADM-CODICEDOC-XX-SO-Z-G00001 (Tabella codici documenti)
- ALLEGATO A_Proprietàmodello
- ALLEGATO B_ProprietàACDat
- ALLEGATO C_ProprietàElementi
- ALLEGATO D_CodificaElementi
- ALLEGATO E_CodificaSpazi
- ALLEGATO F_DestinazioniUso

7. BIM.SM – BIM.SO - Lotto 1

- a. APB0558-ADM-AP0426001-XX-SM-Z-E00001 (Specifica Metodologica Progettazione Esecutiva)
- b. APB0558-ADM-AP0426001-XX-SM-Z-A00001 (Specifica Metodologica As Built)
- c. APB0558-ADM-SPECIFOGI-XX-SO-Z-G00003 (oGI – Offerta di Gestione Informativa)

8. BIM.SM – BIM.SO - Lotto 2

- APD0060-ADM-AP0459001-XX-SM-Z-E00001 (Specifica Metodologica Progettazione Esecutiva)
- APD0060-ADM-AP0459001-XX-SM-Z-A00001 (Specifica Metodologica As Built)
- APD0060-ADM-SPECIFOGI-XX-SO-Z-G00003 (oGI – Offerta di Gestione Informativa)

NOTA BENE: in considerazione della elevata mole e dimensione degli elaborati tecnici, tutta la documentazione riguardante il PFTE dei due interventi è reperibile accedendo al solo sito istituzionale www.agenziademanio.it nella sezione: “Gare e Aste – Servizi Tecnici e Lavori”.

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura **esclusivamente** attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre **le ore 18,00 del giorno 13 novembre 2022**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana ed attraverso la predetta sezione del Sistema.

Non verranno evase le richieste di chiarimento pervenute in modalità differente da quella indicata o successivamente ai termini indicati.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **entro il 15 novembre 2022** in formato elettronico, mediante pubblicazione in forma anonima sulla pagina del sito istituzionale dedicata alla presente procedura. Ai concorrenti abilitati verrà inoltre inviata una comunicazione con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'apposita "Area comunicazioni".

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatarario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito e suddiviso nei seguenti due lotti.

Tabella 1

Numero lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo in Euro
1	Adeguamento sismico e rifunzionalizzazione per l'immobile sito ad Acquasanta Terme destinato a n. 5 alloggi per anziani con successiva riconversione dell'immobile per le finalità connesse al turismo sostenibile, esperienziale, naturalistico ed enogastronomico.	9464262C10	998.047,18
2	Adeguamento sismico e rifunzionalizzazione per il riuso dello spazio multifunzionale del Cineteatro Europa e degli adiacenti spazi dell'Ex Casa del Fascio di Amandola	94679553A2	2.286.554,63

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Lotto n. 1 CIG 9464262C10 Acquasanta Terme

Tabella 2

n.	Descrizione	Importo
1	Corrispettivo progettazione definitiva/esecutiva	72.399,81
2	Importo lavori a corpo (esclusi oneri per la sicurezza estrinseci)	896.254,57
3	Oneri per la sicurezza estrinseci	29.392,80
4	Importo lavori totale (2+3)	925.647,37
A) Importo totale soggetto a ribasso (1+2)		968.654,38
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (3)		29.392,80
A) + B) Importo complessivo a base di gara		998.047,18

L'importo complessivo a base di gara, pari a € 998.047,18 è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 29.392,80 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

Lotto n. 2 CIG 94679553A2Amandola

Tabella 3

n.	Descrizione	Importo
1	Corrispettivo progettazione definitiva/esecutiva	170.858,01
2	Importo lavori a corpo (esclusi oneri per la sicurezza estrinseci)	2.065.954,32
3	Oneri per la sicurezza estrinseci	49.742,30
4	Importo lavori totale (2+3)	2.115.696,62
A) Importo totale soggetto a ribasso (1+2)		2.236.812,33
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (3)		49.742,30
A) + B) Importo complessivo a base di gara		2.286.554,63

L'importo complessivo a base di gara, pari a 2.286.554,63 è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 49.742,30 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

Per tutti i lotti, l'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento del prezzario regionale in materia di lavori pubblici aggiornato secondo la Delibera di Giunta regionale n. 1001 del 1 agosto 2022 o prezzario unico del Cratere del Centro Italia – Ed. 2022 – e con riferimento ai documenti "Analisi prezzi" ed "Elenco Prezzi Unitari" contenuti all'interno del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.

Il corrispettivo stimato della progettazione definitiva/esecutiva è stato calcolato con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 – comma 8 – del decreto legislativo n. 50 del 2016".

Per la Progettazione definitiva/esecutiva gli oneri della sicurezza sono pari ad euro 0,00 (zero/00), considerato che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, il progetto esecutivo dovrà contenere tutti gli elementi previsti per il livello definitivo omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

I compensi per l'attività di progettazione, ovvero gli importi inferiori eventualmente offerti dall'operatore economico in sede di gara, sono da ritenersi fissi e invariabili.

Il prezzo offerto dall'Appaltatore deve tenere conto di tutti gli oneri ed obblighi previsti o derivanti dal Contratto, dai Capitolati speciali d'appalto, nonché dalle specifiche esecutive di ogni singolo Lotto così come indicate dalla corrispondente voce di Elenco dei Prezzi Unitari, unitamente agli oneri della sicurezza specifici propri di ogni singola lavorazione, che si ritengono ricompresi nella quota delle spese generali dell'Impresa.

Rimangono esclusi dal prezzo offerto i costi della sicurezza delle lavorazioni interferenti e quelli relativi all'eliminazione dei rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri di ogni singola lavorazione, così come rappresentati dal P.S.C.

Ai sensi dell'art. 23 comma 12 del D.lgs. 50/2016 l'offerente con la partecipazione alla gara d'appalto accetta incondizionatamente l'attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione.

Ai sensi dell'art. 207 comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), vista l'applicabilità sino al 31/12/2022 giust. c.d. Decreto Proroghe, all'aggiudicatario sarà concessa un'anticipazione contrattuale pari al 30 per cento calcolato sul valore del contratto di appalto, corrisposta alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18 del Codice.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato e integrato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.lgs. 50/2016, il progetto definitivo/esecutivo di ciascun intervento dovrà essere redatto in conformità al relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, alle prescrizioni di cui ai rispettivi verbali della Conferenza di Servizi ed alle migliorie offerte in sede di gara ed accettate dalla Commissione di gara, nel rispetto delle vigenti normative di legge e del QE approvato. Non sono pertanto ammesse variazioni alle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, fatte salve le migliorie offerte ed accettate dalla Commissione di gara in sede di valutazione dell'offerta.

Relativamente al servizio di progettazione definitiva/esecutiva, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.lgs. 50/2016, si indicano nel seguito le prestazioni principale e secondarie:

Lotto 1

- principale: E.20
- secondarie: S.04, IA.01, IA.02, IA.04

Lotto 2

- principale: E.22
- secondarie: S.04, IA.01, IA.02, IA.04

L'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi sono visualizzabili nel documento "Determinazione del Corrispettivo" allegato al Capitolato di ciascun intervento.

Di seguito vengono riportati per ogni lotto le lavorazioni:

Lotto 1 Acquasanta Terme

Categoria e Classificazione lavori	Importo	Classe	Incidenza	Sub.le	Qualificazione obbligatoria
OG 1 (Prevalente)	801.015,35	III	86,54%	Sì	SI (SOA obbligatoria)
OG 11	124.632,02	I	13,46%	Sì	SI (qualificazione può essere provata anche ex art. 90, d.p.r. 207/2010)

I costi della manodopera sono pari alla somma complessiva di euro 197.490,62 (euro centonovantasettemilaquattrocentonovanta/62), come indicati nel capitolato speciale d'appalto.

Lotto 2 Amandola

Categoria e classificazione lavori	Importo	Classe	Incidenza	Sub.le	Qualificazione obbligatoria (SOA obbligatoria)
OG2 (Prevalente)	1.049.978,14	III BIS	68,24 %	SI	SI
OG11	656.076,18	III	31,76 %	SI	SI

I costi della manodopera sono pari alla somma complessiva di euro 654.226,20 (euro seicentocinquantaquattromiladuecentoventisei/20), come dettagliati in apposito elaborato di progetto.

NOTA BENE: si sensi dell'art. 95 co.10 del Codice dei contratti, l'operatore economico dovrà dichiarare, **a pena di esclusione**, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti

Nel caso in cui un concorrente singolo o in RTI risulti primo in graduatoria per entrambi i lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 1 lotti.

È prevista la possibilità per ciascun concorrente, se in possesso dei relativi requisiti, di presentare offerta per uno o per tutti i lotti, ferma restando la possibilità di aggiudicazione di un solo lotto (c.d. “**vincolo di aggiudicazione**”) ferme le seguenti condizioni di aggiudicazione:

- nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per entrambi i lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 1 (uno) lotto che sarà individuato sulla base del criterio del minor numero di offerte ammesse tra i due lotti, sicché al concorrente che dovesse risultare primo in graduatoria su entrambi i lotti verrà aggiudicato il lotto che avrà ricevuto il minor numero di offerte valide;
- nel caso di parità di offerta valide sui due lotti in cui risulti primo classificato il medesimo concorrente, a questi sarà aggiudicato il lotto di maggior valore economico.

Si precisa che tuttavia il “**vincolo di aggiudicazione**”, **come sopra disciplinato, non opera nel caso in cui un concorrente risulti unico offerente per entrambi i lotti e pertanto, in tale ipotesi, lo stesso potrà ottenere l’aggiudicazione in ciascuno di essi ricorrendone i presupposti;**

Ai fini del conteggio del numero massimo dei lotti aggiudicabili, si tiene conto se l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante a diversi lotti in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

3.1. DURATA

Per ciascun lotto la durata complessiva dell’appalto è stabilita in:

Lotto 1 – Alloggi per anziani ad Acquasanta Terme

- **60** (sessanta) giorni naturali e consecutivi per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio da parte del RUP;
- **15** (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’emissione del verbale intermedio di verifica per l’integrazione del progetto relativamente alle osservazioni in esso riportate;
- **365** (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi l’esecuzione dei lavori, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, ovvero il minor tempo offerto in sede di gara, comunque non inferiore a 292 giorni

Lotto 2 – Cineteatro Europa ed ex Casa del Fascio di Amandola

- **60** (sessanta) giorni naturali e consecutivi per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio da parte del RUP;

- **15** (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'emissione del verbale intermedio di verifica per l'integrazione del progetto relativamente alle osservazioni in esso riportate;
- **540** giorni (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi l'esecuzione dei lavori, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, ovvero il minor tempo offerto in sede di gara, comunque non inferiore a 432 giorni

NOTA BENE:

- la durata effettiva dell'appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta.
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di esecuzione d'urgenza sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti l'art. 8 comma 1 lett. a della Legge 120/2020 di conversione in Legge del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, il quale dispone che *"è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura"*.

Relativamente ai termini di cui sopra si precisa quanto segue:

- alla redazione della progettazione definitiva/esecutiva potrà essere dato immediato inizio dopo l'avvenuta aggiudicazione e comunque su disposizione ordinata dal RUP;
- nel calcolo del tempo per l'esecuzione delle lavorazioni è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali, alle relative condizioni climatiche nonché della particolarità del sito;
- l'esecuzione dei lavori potrà iniziare solo dopo la verifica di cui all'art. 26 del Codice e l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo;
- ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 4 del Codice, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, e per un ammontare comunque non superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo
- nel caso di ritardo nella consegna del progetto definitivo/esecutivo, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

3.2. REVISIONE PREZZI

Trattandosi di appalto bandito nell'intervallo temporale 28/01/2022 – 31/12/2023, sono stabilite clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022 conv. L. n. 25/2022

e del successivo art. 26 del D.L. n. 50/2022 conv. L. n. 91/2022, nonché dell'art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 106.

Si precisa che detto istituto non determina una modifica dei singoli prezzi contrattuali, bensì l'erogazione di somme a parziale ristoro di costi imprevidi sostenuti dell'Appaltatore.

Le somme determinate a titolo di compensazione non sono soggette al ribasso d'asta e sono liquidate al netto delle eventuali compensazioni già precedentemente accordate a qualsiasi titolo.

Al fine del loro riconoscimento è condizione indispensabile il rispetto del Cronoprogramma dei lavori ovvero del termine di esecuzione degli stessi per come risultante in forza della riduzione operata in sede di offerta temporale.

Le variazioni rilevate dai predetti decreti che il MIMS dovrà emettere entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno hanno valenza sulle lavorazioni contabilizzate nei 12 mesi precedenti a ciascuno di essi.

Successivamente alla stipula del contratto, la procedura per il riconoscimento delle compensazioni relative alle variazioni dei prezzi in aumento viene attivata dalla S.A. solo a seguito dell'istanza validamente presentata dall'Appaltatore entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. del relativo decreto di rilevazione del M.I.M.S..

Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al CSA ed alla disciplina applicabile in ragione del periodo di pubblicazione del Bando, come indicata sopra.

Ai fini di quanto previsto dai commi 1 e 2 del citato art. 26 L. n. 91/2022, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.lgs. n. 50/2016, si dà atto che i prezzi previsti per le lavorazioni ai fini della presente procedura di gara sono stati determinati sulla base del Prezzario Regione Marche aggiornato approvato con DGR Marche n. 1001 del 01/08/2022.

3.3. MODIFICHE E/O VARIAZIONI CONTRATTUALI – REVISIONE PREZZI

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, in ragione del quadro normativo vigente e/o per sopravvenute esigenze, eventi imprevedibili e/o imprevidi, decisioni assunte da altre Amministrazioni interessate e/o coinvolte nei lavori, e comunque nei termini e nei limiti dalla legge, nonché in ragione della clausola di revisione dei prezzi prevista dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito dalla Legge n. 25 del 28/03/2022 e s.m.i. e tenuto conto anche del disposto dell'art. 29 del D.L. n. 50/2022 conv. L. n. 91/2022, nei termini di cui al precedente articolo 3.2.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla presentazione dell'istanza di partecipazione gli *“operatori economici”* di cui agli articoli 3 comma 1 lett. p) e 45 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di

cui a successivi paragrafi, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, D.lgs. 50/2016, in possesso di tutti i requisiti generali e speciali prescritti, di ordine generale, economico-finanziari nonché di idoneità tecnica e professionale, richiesti sia per le imprese esecutrici dei lavori, sia per i soggetti affidatari di servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3) lett. vvvv) del D.lgs. 50/2016 e dettagliati nel prosieguo, costituiti così come prescritto dall'art. 59, comma 1 -bis, D.lgs. 50/2016:

1. Autonomamente, nelle forme di cui all'art. 45, comma 1, D.lgs. 50/2016, qualora in possesso anche dei requisiti per la progettazione di seguito indicati, in quanto imprese attestata per la progettazione e costruzione secondo quanto previsto dall'art. 59 comma 1 bis del D.lgs. 50/2016 ed in possesso di idoneo staff tecnico di progettazione, qualificato secondo i requisiti prescritti nella presente procedura;

2. (qualora non sia in possesso anche dei requisiti prescritti per la progettazione):

2.a. nelle forme di cui all'art. 45, comma 1, D.lgs. 50/2016, avvalendosi di un "Progettista" da indicare nell'offerta in possesso dei requisiti di idoneità professionale di seguito indicati;

ovvero

2.b. in qualità di mandatario di un raggruppamento o di un consorzio ordinario di concorrenti costituito ex art. 45 del D.lgs. 50/2016 o costituendo ex art. 48, comma 8, con un "Progettista" di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti prescritti per la presente procedura.

Per l'espletamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sono quindi ammessi a partecipare i soggetti di cui all'articolo 46 del Codice dei Contratti, come nello stesso individuati.

Ai fini della presente procedura l'operatore economico può quindi effettuare direttamente la progettazione, avvalersi¹ di progettisti o costituirsi in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione e laddove scelga di avvalersi (e quindi di non associare in RT il progettista) di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, i progettisti indicati non costituiscono soggetto direttamente e formalmente partecipante alla procedura, fermo restando il possesso dei requisiti generali e speciali prescritti nel presente documento con riferimento ai servizi di ingegneria affidati.

In ogni caso, l'operatore economico che non sia in possesso dei requisiti previsti per la progettazione, laddove si costituisca in RT dovrà presentare offerta quale mandatario di un RT con soggetti che siano in possesso dei requisiti citati, così come individuati dall'articolo 46 del D.lgs. 50/2016.

Pertanto, i requisiti richiesti per la progettazione devono essere posseduti:

- dalle imprese "attestate" per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato nella domanda di partecipazione alla procedura di gara, scelto tra i soggetti espressamente individuati dall'articolo 46 del D.lgs. 50/2016, di cui quindi abbia

¹ Con il termine "avvalersi" non si intende richiamare la disciplina sull'avvalimento, bensì la possibilità di affidare la progettazione ad un soggetto qualificato.

inteso avvalersi;

- dalle imprese “attestate” per prestazioni di progettazione e costruzione (e quindi in possesso della SOA per prestazioni di costruzione e progettazione), attraverso il proprio “staff di progettazione” o, in mancanza, attraverso un progettista associato o indicato nella domanda di partecipazione alla procedura di gara, di cui quindi abbia inteso avvalersi, scelto tra i soggetti espressamente individuati dall’articolo 46 del D.lgs. 50/2016.

I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono affidare la progettazione definitiva/esecutiva ad operatori economici di cui all’art. 46, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 a professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato:

- ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).
- al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale
- al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al medesimo lotto.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al medesimo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.

È vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata a eludere la norma.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

N.B.: Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso dell'attestazione SOA, esclusivamente nell'ipotesi in cui l'offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti di esecuzione sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell'operatore economico cooptato, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del Regolamento.

Per dette imprese cooptate e richiesto:

- il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, da comprovare a valle dell'aggiudicazione, previa richiesta scritta della stazione appaltante;
- il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nella lettera d'invito, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate;
- che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una.

Gli eventuali operatori economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, fermo restando che qualora a fronte di verifica risultassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione.

5. REQUISITI GENERALI

L'operatore economico dovrà:

- a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e ss.mm.ii. Saranno altresì esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165;
- b) (Per tutte le tipologie di società e per i consorzi) essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.
- c) (In relazione alla specifica tipologia di operatore economico di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016) dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.
- d) per l'intervento al cineteatro Europa ed ex Casa del Fascio di Amandola, gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice, qualificati per l'esecuzione lavori e quindi sia per le imprese di sola costruzione sia per le imprese di costruzione e progettazione, dovranno essere iscritti all'Anagrafe Antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016, ovvero dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe Antimafia entro il termine indicato per la presentazione della domanda di partecipazione;

Ai sensi dell'**art. 24, comma 7 del Codice**, gli affidatari degli incarichi dei Progetti di Fattibilità Tecnico ed Economica (PFTE) posti a base di gara nei singoli lotti non possono partecipare ed

essere affidatari dei rispettivi lotti oggetti del presente appalto, di eventuali rispettivi subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Non potranno altresì partecipare i soggetti controllati, controllanti o collegati, individuati con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 c.c., all'affidatario dell'incarico di progettazione, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'ultima parte della succitata disposizione normativa. È tuttavia consentito ai soggetti suddetti, come statuito anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5499 dell'1/7/2022, al fine di superare la presunzione di incompatibilità di cui all'articolo 24 del Codice, dimostrare che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. La verifica dell'adeguatezza della dimostrazione fornita è rimessa a una valutazione discrezionale della Stazione Appaltante.

Conformemente all'art. 47, comma 2, D.L. 31.5.2021 n. 77 convertito, con modificazioni, in L. 6.8.2021 n. 113, per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, l'operatore economico tenuto alla **redazione del rapporto sulla situazione del personale**, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, deve produrre, con la presentazione della domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La violazione dell'obbligo sopra espresso determina **l'esclusione dalla presente gara**.

Costituisce inoltre **causa di esclusione dell'operatore economico** dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3, D.L. 31.5.2021 n. 77 convertito, con modificazioni, in L. 6.8.2021 n. 113, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La violazione dell'obbligo sopra sintetizzato determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, D.L. 31.5.2021 n. 77 convertito, con modificazioni, in L. 6.8.2021 n. 113, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge ed illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. I medesimi operatori economici sono altresì tenuti a trasmettere la relazione di cui al primo periodo alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici si impegnano ad assumere l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (art. 47. c. 4 D.L. 31.5.2021 n. 77).

La violazione dell'art. 47, D.L. 31.5.2021 n. 77 convertito, con modificazioni, in L. 6.8.2021 n. 113, commi:

- **3** – mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;
- **3-bis** - mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente alla data di scadenza di presentazione delle offerte;
- **4-bis** - mancato rispetto della quota del 30 per cento di assunzione di giovani e donne

comporta l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione. In particolare, in caso di inadempimento totale, anche sotto il profilo temporale, è prevista una sanzione giornaliera commisurata all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, mentre in caso di inadempimento parziale essa è fissata in 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso, le predette penali non possono superare il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

NOTA BENE: Qualora l'operatore economico non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e/o agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 dovrà comunque allegare ai documenti di partecipazione alla gara dichiarazione in tal senso, nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

In caso di concorrenti che intendano partecipare in forma di R.T.I., anche costituendo, ovvero in forma di Consorzio ordinario (costituito o costituendo), Rete di impresa, le dichiarazioni e le allegazioni richieste ai sensi dell'art. 47 del D.L. 31.5.2021 n. 77 convertito, con modificazioni, in L. 6.8.2021 n. 113, devono essere rese da ciascun concorrente raggruppando/raggruppato, nonché dal Consorzio e della/e Consorziata/e per i quali il consorzio partecipa. Tale allegazione

è anche funzionale alla valutazione dell'offerta (paragrafo 19.1, criterio B.6.2 "SUB-CRITERIO PREMIANTE PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE E GENERAZIONALI E INCLUSIONE LAVORATIVA DEI DISABILI").

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono **inammissibili e saranno escluse** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il concorrente ai fini della partecipazione dovrà possedere i requisiti di idoneità professionale, sia con riferimento agli operatori economici sia con riferimento ai professionisti del Gruppo di lavoro, di seguito dettagliati:

Requisiti del concorrente:

a. Requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b. (Per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2. REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA PROGETTAZIONE

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Ai fini dell'espletamento dell'incarico di progettazione, **per tutti i lotti** è richiesta una struttura operativa minima composta dalle seguenti professionalità:

RUOLO		REQUISITI
1	Coordinatore scientifico del gruppo di progettazione	Laurea in Ingegneria (Settore civile e ambientale) o Architettura, iscritto da almeno 10 anni al relativo albo professionale
2	Responsabile della progettazione edile e architettonica	Laurea in Ingegneria (Settore civile e ambientale) o Architettura, iscritto da almeno 5 anni al relativo albo professionale
3	Responsabile della progettazione strutturale	Laurea in Ingegneria (Settore civile e ambientale) iscritto da almeno 5 anni al relativo albo professionale
4	Responsabile della progettazione impianti meccanici	Laurea in Ingegneria (Settore civile e ambientale) o Architettura, iscritto da almeno 5 anni al relativo albo professionale
5	Responsabile della progettazione impianti elettrici e speciali	Laurea in Ingegneria (Settore civile e ambientale) o Architettura, iscritto da almeno 5 anni al relativo albo professionale
6	Responsabile della progettazione antincendio	Professionista tecnico abilitato ai sensi del D.M 05/08/2011 n.151 ed iscritto nel relativo elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 08/03/2006 n. 139
7	Responsabile competente in acustica	Tecnico abilitato iscritto al proprio albo professionale e all'elenco dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (art.2 L. 447/1995 – D.P.C.M. 31/03/1998) Istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (art. 21, comma 1 del D.lgs 42/2017).

8	Responsabile del Processo BIM	Tecnico in possesso di diploma o Laurea in Architettura o Ingegneria ed iscritto al relativo albo professionale, con almeno 2 anni di esperienza documentata nei processi BIM
9	Responsabile dello sviluppo dei criteri CAM	Professionista in possesso della Laurea in Architettura o Ingegneria ed iscritto al relativo Albo professionale nonché in possesso di una certificazione sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024, ovvero che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating system) di livello nazionale o internazionale
10	Geologo	Professionista in possesso di Laurea in Scienze geologiche ed iscritto al relativo albo da almeno 5 anni

N.B. È possibile che tutte le professionalità del Gruppo di lavoro coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni, iscrizioni agli elenchi e certificazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto referente nei confronti della Stazione Appaltante.

Avuto riguardo alle professionalità di cui al gruppo di lavoro si specifica che **l'avvalimento non è ammissibile per i requisiti di idoneità professionale** di cui al presente paragrafo, in quanto requisiti di idoneità professionale propri dell'affidatario. Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del professionista deputato all'esecuzione dell'incarico e quindi non sono surrogabili con l'avvalimento, il cui perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente, così come richiesti nei documenti di gara.

In nessun caso sarà consentita, mediante attivazione del procedimento di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, la sostituzione in corso di gara dei singoli professionisti del gruppo di lavoro, laddove venga riscontrato il mancato possesso in capo al singolo professionista dei titoli e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto, in conformità a quanto disposto dall'art. 24, commi 5 e 6, del D.lgs. 50/2016, che richiede l'indicazione dei nominativi dei professionisti iscritti ad albi che svolgeranno l'incarico, nonché delle rispettive qualificazioni, già in sede di presentazione dell'offerta.

L'istituto di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 potrà pertanto essere utilizzato unicamente per chiarire il ruolo e i compiti effettivamente svolti dal singolo professionista

debitamente qualificato e presente sin dall'inizio nella struttura operativa proposta ovvero per acquisire chiarimenti in merito al possesso da parte della struttura operativa originariamente indicata dal concorrente della necessaria qualificazione secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, in termini di adeguatezza del gruppo di lavoro esecutore del servizio.

Nel caso di RTI, la **mancata indicazione del nominativo del giovane professionista** abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della libera professione non potrà essere sanata attraverso il procedimento di cui all'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016.

N.B. Si precisa che, nel caso in cui l'operatore economico posseda l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di progettazione e costruzione, dovrà indicare i soggetti facenti parte del proprio staff tecnico di progettazione, in possesso dei requisiti idoneità professionale sopra elencati. Nel caso in cui i soggetti facenti parte dello staff tecnico di progettazione non posseggano tali requisiti nonché nel caso in cui l'operatore economico non posseda l'attestazione rilasciata da una SOA per prestazioni di progettazione ed esecuzione, quest'ultimo dovrà indicare o associare progettisti in possesso dei requisiti come sopra esplicitati.

Si richiama quanto previsto all'articolo 5 quanto all'applicazione dell'art. 24, comma 7 del D.lgs. 50/2016.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il concorrente comproverà il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria attraverso:

- a. **Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e architettura**, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, riferito ai migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un **importo pari all'importo del servizio relativo a ciascun lotto** (Parte IV lettera B, punto 1b DGUE).

N.B. *Il requisito relativo al possesso di un fatturato globale minimo è richiesto al fine di garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi, in considerazione della rilevanza e della delicatezza degli stessi in quanto necessari alla gestione e programmazione di interventi da eseguirsi sugli immobili individuati di proprietà dello Stato, con particolare riferimento alle condizioni strutturali ed energetiche degli stessi. Il presente requisito viene quindi richiesto al precipuo fine di valutare l'affidabilità economico/finanziaria dei concorrenti in relazione alla rilevanza complessiva e strategica dei servizi da espletare, funzionali alla realizzazione di interventi di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico di immobili destinati ad uso governativo e quindi sedi di Amministrazioni dello Stato, anche strategiche. Tuttavia, proprio allo scopo di garantire l'individuazione del requisito nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto delle peculiarità della procedura, per i lotti aventi ad oggetto*

più beni, si è stabilito di parametrare il requisito in parola all'importo del servizio per il singolo bene di maggior valore all'interno del lotto, invece che sul valore del lotto stesso.

In relazione al **LOTTO 1, avuto riguardo agli importi del bene APB0558:**

- **Fatturato globale minimo** per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari a € **72.399,81**.

In relazione al **LOTTO 2, avuto riguardo agli importi del bene APD0060:**

- **Fatturato globale minimo** per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari a € **170.858,01**.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività **da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. Si precisa che la presentazione di documentazione alternativa deve essere previamente autorizzata dalla stazione appaltante.

6.4. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO ORGANIZZATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE ESEGUONO LA PROGETTAZIONE

Il concorrente comproverà il possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa attraverso:

- a) Un elenco di **servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni** antecedenti **la data di pubblicazione dell'avviso**, relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID del lotto interessato indicate nelle successive tabelle e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID:

- In relazione al **Lotto 1 – Acquasanta Terme**

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza I. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
Edilizia: E.20	I/c	423.281,35	423.281,35
Strutture: S.04	IX/b	348.341,20	348.341,20
Impianti: IA.01	III/a	26.294,15	26.294,15
Impianti: IA.02	III/b	38.966,32	38.966,32
Impianti: IA.04	III/c	59.371,55	59.371,55

➤ In relazione al **Lotto 2** – Amandola

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza I. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
Edilizia: E.22	I/e	851.092,20	851.092,20
Strutture: S.04	IX/b	559.785,94	559.785,94
Impianti: IA.01	III/a	84.163,26	84.163,26
Impianti: IA.02	III/b	213.965,60	213.965,60
Impianti: IA.04	III/c	357.947,32	357.947,32

- b)** Un elenco di **servizi “di punta” di ingegneria e architettura** espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella del lotto interessato, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione:

In relazione al **Lotto 1** – Acquasanta Terme

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza I. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo
----------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------

			per l'elenco dei servizi
Edilizia: E.20	I/c	423.281,35	169.312,54
Strutture: S.04	IX/b	348.341,20	139.336,48
Impianti: IA.01	III/a	26.294,15	10.517,66
Impianti: IA.02	III/b	38.966,32	15.586,53
Impianti: IA.04	III/c	59.371,55	23.748,62

➤ In relazione al **Lotto 2** –Amandola

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza I. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
Edilizia: E.22	I/e	851.092,20	340.436,88
Strutture: S.04	IX/b	559.785,94	223.914,38
Impianti: IA.01	III/a	84.163,26	33.665,30
Impianti: IA.02	III/b	213.965,60	85.586,24
Impianti: IA.04	III/c	357.947,32	143.178,93

- La comprova del requisito è fornita mediante la produzione dell'originale o copia conforme dei certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi da committenti pubblici e/o privati o in alternativa contratti e relative fatture. Dalla documentazione dovrà evincersi l'esecutore del servizio e l'oggetto dello stesso, nonché le categorie/ID Opere e l'importo dei lavori;

Con riferimento ai precedenti punti 6.2 lett. a) e b), ai fini del raggiungimento dei requisiti di qualificazione per le categorie E.20/E.22 e S04 sono considerati per intero gli importi di lavori analoghi rientranti nella stessa categoria, ma non necessariamente per opere di identica destinazione funzionale, purché il grado di complessità sia almeno pari ai servizi da affidare, mentre per le altre categorie IA.01, IA.02 e IA.04, ai fini del raggiungimento dei requisiti di qualificazione, non è possibile far riferimento a categorie diverse, come precisato dall'ANAC nella determinazione n. 4 del 25/02/2015.

La Stazione Appaltante si riserva, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione, di chiedere in qualsiasi momento gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale o eventuale documentazione comunque ritenuta utile, direttamente all'operatore economico interessato, il quale dovrà presentarla, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, a pena di esclusione, di regola a mezzo della piattaforma telematica. È altresì in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, sempre attraverso la piattaforma telematica; nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.

- il concorrente deve correttamente compilare il DGUE per le parti sopra specificate, inserendo accuratamente i dati relativi ai servizi di architettura e ingegneria precedentemente svolti di modo che la Commissione preposta alle verifiche possa ricavare i dati necessari a confermare la presenza dei requisiti di qualificazione richiesti (categoria, specifica dei riferimenti relativi ai servizi precedentemente svolti, date di effettuazione, importo di riferimento) ovvero fare espresso riferimento e richiamare nella Parte IV lettera C, punto 1b, del DGUE la *“Tabella riepilogo requisiti economico finanziari e tecnico professionali”* (All. IV);
- con riferimento alla figura del Geologo, si precisa che, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, è sufficiente il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 6.2, pt. 10;
- nel caso in cui l'operatore economico posseda l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di progettazione e costruzione e si qualifichi per la progettazione, lo stesso dovrà essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 6.4;
- nel caso di operatore in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la sola esecuzione, i requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 6.4 dovranno essere posseduti dal professionista associato in RTP o indicato ai sensi dell'art. 59 comma 1-bis del Codice.
- lo stesso servizio di cui all'art. 3 comma 1 lett.vvvv) del Codice espletato in occasione di un solo intervento può essere utilizzato per comprovare sia il requisito relativo ad importi lavori sia il requisito relativo a servizi svolti, fermo restando che è onere del concorrente in sede di attestazione in seno al DGUE dare evidenza in un caso del relativo importo lavori e nell'altro dell'importo dello specifico servizio.
- più servizi di cui all'art. 3 comma 1 lett.vvvv) del Codice espletati nell'ambito del medesimo intervento sono comunque idonei ad attestare un unico importo lavori.
- I servizi di cui al par. 6.4 a) e lett. b) sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. In caso di

servizi non totalmente ultimati, si terrà conto della parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento (i.e. decennio antecedente la data di pubblicazione del bando). Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

- I servizi di cui al par. 6.4 nel caso di libero professionista possono essere stati acquisiti mediante le attività dallo stesso svolte, nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica, quale socio di una società di ingegneria, a condizione che lo stesso fosse inserito nell'organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte;
- Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisca, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione.

6.5. REQUISITI PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE ESEGUONO I LAVORI

Possesso di qualificazione mediante Attestazione di qualificazione SOA, regolarmente autorizzata ed in corso di validità, per le seguenti categorie e classifiche, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010 che abilita le imprese ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto:

➤ In relazione al **Lotto 1** – Acquasanta Terme

Categoria e Classificazione lavori	Importo	Classe	Incidenza	Sub.le	Qualificazione obbligatoria
OG 1 (Prevalente)	801.015,35	III	86,54%	Si	SI (SOA obbligatoria)
OG 11	124.632,02	I	13,46%	Si	SI (qualificazione può essere provata anche ex art. 90, d.p.r. 207/2010)

N.B. Con riferimento alla categoria prevalente OG1, l'operatore – ai fini della qualificazione – dovrà possedere attestazione minima SOA-classifica III.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria **OG11** sono a **qualificazione obbligatoria** (in quanto di importo inferiore a 150.000 euro ma superiore al 10% del valore dell'intervento), pertanto, non possono essere eseguite direttamente da imprese qualificate per la sola categoria prevalente (OG1).

Se il concorrente non possiede la relativa qualificazione, eventualmente dimostrabile ai sensi dell'art. 90, d.P.R. 207/2010 può ricorrere al subappalto ad altra impresa in possesso della relativa qualificazione; le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili ai fini della costituzione di raggruppamento temporaneo di tipo verticale.

➤ In relazione al **Lotto 2** – Amandola

Categoria e classificazione lavori	Importo	Classe	Incidenza	Sub.le	Qualificazione obbligatoria (SOA obbligatoria)
OG2 (Prevalente)	1.049.978,14	III BIS	68,24 %	SI	SI
OG11	656.076,18	III	31,76 %	SI	SI

Con riferimento alla categoria prevalente OG2, l'operatore – ai fini della qualificazione – dovrà possedere attestazione minima SOA-classifica III BIS.

Le lavorazioni appartenenti alle categorie **OG2 e OG11** sono a **qualificazione obbligatoria**, pertanto, non possono essere eseguite direttamente da imprese qualificate per la sola categoria prevalente (OG2). Se il concorrente non possiede la relativa qualificazione, può ricorrere al subappalto ad altra impresa in possesso della relativa qualificazione; le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili ai fini della costituzione di raggruppamento temporaneo di tipo verticale.

FARE MOLTA ATTENZIONE:

Per tutti i lotti la comprova del requisito è fornita mediante ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata.

Ai sensi dell'art. 63, co. 1 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., **gli operatori economici qualificati per la classifica III o superiore** devono essere in possesso della certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Si rappresenta inoltre che nel caso di imprese raggruppate o consorziate l'incremento di cui all'art. 61 del DPR 207/2010, ai sensi della citata disposizione, si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate a condizione che la stessa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92 comma 2 del DPR 207/2010.

Si precisa che l'operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 comma 7 del DPR 207/2010 ed ai fini della partecipazione alla gara, laddove non possieda la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui sopra per l'intero importo richiesto, dovrà possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie oggetto di subappalto con riferimento alla categoria prevalente.

6.6. REQUISITI IN CASO DI PARTECIPAZIONE A PIU' LOTTI

In caso di partecipazione a più Lotti:

- il concorrente singolo dovrà produrre un solo DGUE ed una sola "Domanda di partecipazione";
- in caso di RTI e Consorzi ordinari, ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE ed una sola domanda di partecipazione, in tal caso:
 - a) nel DGUE sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa, ove esso sia identico per i diversi Lotti cui si partecipa; in caso contrario dovrà essere indicato il ruolo assunto per un singolo Lotto;
 - b) nella domanda di partecipazione, dovrà essere indicata la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate per i singoli Lotti; dovrà altresì essere specificato il ruolo assunto per i diversi Lotti, ove lo stesso muti e fermo restando che la compagine resti la stessa. Restano ferme le regole generali sul possesso dei requisiti di cui la mandataria deve essere titolare e sulla misura delle prestazioni che la stessa deve eseguire.

6.7. REQUISITI DI STIPULA PER L'INTERVENTO DEL LOTTO 2 - CINETEATRO EUROPA ED EX CASA DEL FASCIO DI AMANDOLA

Ai sensi dell'articolo 34 del D.L. 189/2016 (di seguito, "Elenco speciale"), il tecnico indicato o associato in RT dovrà essere iscritto all'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'articolo 34 del D.L. n. 189/2016 istituito con Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, prima della stipula del contratto d'appalto. L'iscrizione al predetto elenco di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 non è prescritta per i professionisti facenti parte dello staff tecnico di progettazione dell'operatore qualificato per la progettazione e costruzione, trattandosi di personale che, ai sensi dell'art. 79 del DPR 207/2010, deve essere assunto a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato e quindi stabilmente integrato nell'impresa.

6.8. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di raggruppamento costituito oppure di

un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

- **PER LA PROGETTAZIONE – SPECIFICHE PER I PROGETTISTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA**

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al par. 8.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia, che svolga prestazioni concernenti servizi di ingegneria e architettura.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al par. 8.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

Il requisito relativo **all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno** ai sensi del D.M. 151 del 5 agosto 2011 come professionista antincendio è posseduto dal professionista che nella struttura operativa minima è indicato quale responsabile della Progettazione Antincendio e Responsabile delle certificazioni antincendio.

Il requisito relativo **all'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica** (art.2 L. 447/1995 – D.P.C.M. 31/03/1998) istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ex art. 21, comma 1 del D.lgs 42/2017) è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato del relativo servizio.

Il requisito relativo all'iscrizione **all'Albo dei Geologi** è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della relazione geologica.

Il requisito relativo al **fatturato globale** di cui al par. **6.3 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito dell'**elenco servizi** (cd analoghi) di cui al par. **6.4 lett. a)** deve essere posseduto come segue:

- a) nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo orizzontale** (rectius: quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione) il requisito deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento.

- b) nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo verticale** (rectius: quello in cui il mandatario esegue la prestazione principale ed i mandanti le prestazioni secondarie) ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
- c) nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo misto** (rectius: quello in cui più operatori economici eseguono in sub-associazione orizzontale la prestazione principale e/o una o più prestazioni secondarie) il requisito deve essere posseduto, nel complesso della sub-associazione orizzontale, sia dalla mandataria che dalle mandanti della rispettiva sub-associazione.

Il requisito dei **due servizi di punta** di cui al **6.4 lett. b)** deve essere posseduto come segue:

- a) nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo orizzontale**, il requisito deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento. Si precisa che i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio;
- b) nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo verticale**, invece, ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i due servizi di punta attinenti alla categoria principale;
- c) nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo misto** il requisito deve essere posseduto nel complesso della sub-associazione orizzontale, sia dalla mandataria che dalle mandanti della rispettiva sub-associazione. Si precisa che i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio.

Per quanto concerne la figura del **Geologo**, del **Responsabile dello sviluppo dei criteri CAM** (salvo che non coincida con altre figure indicate nella precedente Tabella del Gruppo di lavoro al paragrafo 6.2), del **Responsabile del processo BIM** (salvo che non coincida con altre figure indicate nella precedente Tabella del Gruppo di lavoro al paragrafo 6.2), e del **Responsabile competente in acustica** (salvo che non coincida con altre figure indicate nella precedente Tabella del Gruppo di lavoro al paragrafo 6.2), nella misura in cui vengano associati alla compagine del RTP assumendo il ruolo di mandante, gli stessi dovranno possedere solo i necessari requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto dal par. 6.1. Qualora, nell'ambito del raggruppamento, le indagini geologiche vengano assunte da Disciplinare di gara 28 soggetti di cui all'art. 45 del codice, detti soggetti dovranno essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura, oltre che all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori.

N. B. Considerata l'articolazione della prestazione secondaria nelle categorie IA.01, IA.02 e IA.04 e nelle categorie S03 e S04, il possesso del requisito relativo ai servizi di punta potrà essere dimostrato, secondo quanto previsto dall'art. 8 del DM 17-6-2016 ai sensi del quale gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della

stessa categoria d'opera, o attraverso la presentazione di una coppia di servizi/singolo servizio, riguardante anche la sola categoria con il grado di complessità maggiore purché di importo pari alla somma degli importi complessivi minimi richiesti per ciascuna delle categorie, ovvero attraverso la presentazione di due servizi/singolo servizio di punta per ciascuna delle categorie nelle quali è articolata la prestazione.

- **PER I LAVORI – SPECIFICHE PER GLI OPERATORI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA**

Il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Con riferimento ai requisiti di qualificazione (par. 6.5), nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale** l'impresa in possesso di attestazione SOA indicata quale mandataria dovrà qualificarsi rispetto ai requisiti previsti conformemente a quanto prescritto dall'art. 92, comma 2, DPR 207/2010, in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque nella misura minima del 40%, mentre l'impresa in possesso di attestazione SOA designata quale mandante nella misura minima del 10% e, complessivamente, il raggruppamento o il consorzio deve essere qualificato per la totalità dei lavori (100%).

Nel caso di **raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale**, il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi, conformemente a quanto prescritto dall'art. 92, comma 3 DPR 207/2010, interamente nella categoria prevalente mentre ciascuna mandante dovrà possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori/servizi della categoria che intende assumere. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente, ossia nel caso di subappalto necessario (qualificato) delle categorie scorporabili, l'operatore dovrà coprire con la propria qualifica anche l'importo dei lavori ricompresi nella categoria subappaltabile.

6.9. INDICAZIONI PER CONSORZI STABILI

I requisiti del D.M. 263/2016 devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del decreto;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'iscrizione dell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi del D.M. 151 del 5 agosto 2011 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il requisito relativo all'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (art.2 L. 447/1995 – D.P.C.M. 31/03/1998) Istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (art. 21, comma 1 del D.lgs 42/2017) è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo dei Geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

I consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 comma 2 bis del Codice, è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

PER I LAVORI

Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'art. 84, con il regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 47, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, in caso di consorzio stabile di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c) del Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati che verranno indicati senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Qualora non vengano indicate le consorziate esecutrici si riterrà che il Consorzio partecipi in proprio.

7. GESTIONE INFORMATIVA E PROCESSO BIM

È richiesta all'aggiudicatario dell'appalto, nell'ambito delle obbligazioni contrattuali e senza compenso aggiuntivo, un'attività di restituzione as-built in modalità BIM in coerenza con le Method Statement e Specifiche Metodologiche, con livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale definito per ciascun lotto dalla Stazione Appaltante.

Tale attività consta nella restituzione digitale del contenuto geometrico ed informativo dell'opera in fase di cantiere ed andrà svolta da professionisti qualificati, con il coordinamento

di un Responsabile del processo BIM in fase di esecuzione, di cui la ditta appaltatrice dovrà obbligatoriamente fornirsi, comunicandone il nominativo in fase di contrattualizzazione. Tale figura potrà anche coincidere con il professionista Responsabile del processo BIM indicato nel Gruppo di lavoro di cui al precedente paragrafo 6.1.

Dovranno pertanto essere restituiti modelli BIM, in formati nativi ed in formato IFC, coerentemente scomposti in blocchi funzionali e federati al fine di poter ricostituire l'Opera digitale as-built nella sua completezza, anche affiancati e coordinati ad elaborati 2D da essi estratti (tavole, abachi, computi delle quantità, ecc.), in accordo con quanto previsto dalla Stazione Appaltante nelle BIMSM - Specifiche Metodologiche per la redazione degli as-built.

Per quanto riguarda il flusso informativo, è previsto l'utilizzo dell'ACDat della Stazione Appaltante per le consegne, secondo le modalità previste dalle BIMMS - Method Statement, allegate al presente documento.

Tutte le eventuali modifiche progettuali in capo alla Direzione lavori, dovute a variazioni in corso d'opera, saranno svolte a partire dal Modello BIM della progettazione esecutiva, così come la verifica della modellazione degli as-built da parte dell'appaltatore sarà di competenza della medesima Direzione lavori, in coerenza con i documenti di processo BIM, ed in continuità con la fase progettuale precedente.

Si evidenzia infine che per consentire l'accesso alla piattaforma ACDat proprietaria dell'Agenzia, tutti gli operatori all'uopo individuati dall'affidatario, dovranno obbligatoriamente essere provvisti di **SPID O CNS (Carta Nazionale dei Servizi)**.

8. AVVALIMENTO

Per il lotto 2 – Amandola (lotto di pregio costituito da immobili sottoposti alla disciplina di cui al D.lgs. 42/2004) e tenuto conto della specifica prescrizione normativa di cui all'art. 146, comma 3, del D.lgs. 50/2016, non è consentito l'avvalimento di cui all'art. 89 del medesimo D.lgs..50/2016.

Per quanto concerne il lotto 1 – Acquasanta Terme non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale del concorrente di cui ai paragrafi 5 e 6.1.

Per la componente "Lavori" ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice non è ammesso l'avvalimento per le c.d. "opere superspecialistiche" individuate dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 novembre 2016, n. 248, qualora il loro valore superi il 10% dell'importo totale dei lavori.

Pertanto, per l'esecuzione dei lavori del lotto 1 sarà ammesso l'avvalimento limitatamente alle categorie di lavori di seguito esplicitate secondo quanto indicato nel paragrafo 3 e fermo quanto esplicitato al paragrafo 6.3 (gli importi ascritti contengono anche la quota di pertinenza dei costi per la sicurezza, esclusi gli oneri fiscali):

CATEGORIA LAVORI	IMPORTO LAVORI	CLASSIFICA	INCIDENZA	AVVALIMENTO
OG 1 (PREVALENTE)	801.015,35	III	86,54%	SI
OG11 (SCORPORABILE)	124.632,02	I	13,46%	NO

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa.

Per la progettazione, fermo restando che l'operatore economico può ricorrere, sia all'associazione in r.t.i. con professionisti sia al supporto di progettisti qualificati, laddove intenda ricorrere al secondo modulo il progettista così indicato non potrà ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare i requisiti di idoneità professionale e tecnico-organizzativi, non rientrando il progettista indicato né nella figura del concorrente, né in quella di operatore economico.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata quale subappaltatore di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP chiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il

nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa (marca temporale), anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

È ammesso il ricorso al subappalto per la totalità delle prestazioni contrattuali relative ai lavori ed ai servizi, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 105, comma 1, del Codice come modificato dall'art. 49, comma 1, lett. b), sub. 1, della Legge n. 108 del 2021. Pertanto, pur non sussistendo un limite percentuale di subappaltabilità, ai sensi del predetto articolo non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Per quanto concerne i servizi di ingegneria e architettura oggetto del presente affidamento è ammesso il subappalto nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 31 comma 8 e 105 del Codice, purché se ne faccia espressa menzione, indicando le parti del servizio che si intendono affidare a terzi e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Non è consentito il subappalto della relazione geologica.

Il concorrente, ferma la responsabilità esclusiva del progettista, potrà subappaltare i servizi oggetto della presente gara ai sensi degli artt. 31 comma 8 (come modificato dall'art. 10 comma 1 L. 238/2021) e 105 del Codice, e come meglio illustrato nelle Linee Guida ANAC n. 1 recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", a condizione che ne faccia espressa menzione nel DGUE, indicando le parti del servizio che intende affidare a terzi e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge.

Per quanto riguarda i lavori, il concorrente indica all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

In riferimento ai subappaltatori del lotto 2 - Amandola si precisa che, per l'eventuale subappalto di servizi tecnici di ingegneria ed architettura, dovranno essere professionisti iscritti all'elenco

speciale di cui all'art. 34 e, per l'eventuale subappalto di lavori, dovranno essere imprese iscritte all'anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del medesimo Decreto Legge.

Inoltre per tutti i subcontratti sempre riferiti al lotto 2 - Amandola², che non costituiscono subappalto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicatario è obbligato a stipulare i relativi contratti esclusivamente con operatori economici in possesso dell'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016, ovvero dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe Antimafia.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta, per ciascun lotto, è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base dell'appalto di lavori di ciascun lotto e precisamente per ciascun lotto di importo pari a quanto specificamente indicato nella seguente tabella:

LOTTO	Importo del lotto	IMPORTO CAUZIONE
Lotto 1	€ 925.647,37	€ 18.512,94
Lotto 2	€ 2.115.696,62	€ 42.313,93

In caso di partecipazione a più lotti sono prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle micro, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

² L'intervento è in parte finanziato nell'ambito della Ricostruzione post sisma 2016 ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n.56 del 10/05/2018 e dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 23/12/2020, da cui deriva l'applicazione dell'art. 30 del D.L. 189/2016

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di **micro-impresa, piccola o media impresa**³ dovrà essere attestato nell'ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata.

Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall'art. 93 co. 7 del Codice per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta:

- da tutti gli operatori che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE ovvero l'aggregazione di rete;
- dal consorzio stabile e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice (consorzio stabile), da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Sarà inoltre necessaria una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. La dichiarazione deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell'ambito del DGUE.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del

³ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36):

- **Microimprese:** imprese che **occupano meno di 10 persone** e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo **non superiori a 2 Milioni di EUR.**

- **Piccole imprese:** imprese che **occupano meno di 50 persone** e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo **non superiori a 10 Milioni di EUR.**

- **Medie imprese:** imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese e che **occupano meno di 250 persone** e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo **non superiori a 50 Milioni di EUR** e il totale di bilancio non supera i 43 milioni di EUR.

- **I liberi professionisti sono equiparati alle micro, piccole e medie imprese (MPMI).**

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) con bonifico bancario, da effettuare in favore di:

Banca d'Italia – Tesoreria di Ancona

IBAN: IT46V0100003245330400000001

nella causale dovranno essere riportati i seguenti quattro gruppi di informazioni (separati tra di loro da uno spazio) con l'ordine di seguito indicato:

- I. cognome e nome o ragione sociale** del depositante (anche se coincidente con l'ordinante), su un numero massimo di 26 caratteri;
- II. codice IPA: 8VR3VB**, su un numero massimo di **6 caratteri**;
- III. codice CIG**: su un numero massimo di **15 caratteri**;
- IV. codice fiscale del depositante** su un numero massimo di 16 caratteri (da riportare nel caso in cui nel format del bonifico non sia disponibile un campo dedicato a questa informazione).

In tal caso dovrà essere trasmessa tramite il portale la ricevuta di avvenuto bonifico rilasciata dalla Banca del depositante, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore o suo procuratore.

b) con assegno circolare intestato al Capo della Tesoreria dello Stato della Provincia di Ancona, da depositare presso i relativi uffici, che provvederanno al versamento del controvalore per la costituzione del "deposito provvisorio in contanti", di cui all'articolo 172 delle I.S.T..

In tal caso, l'operatore economico dovrà trasmettere tramite il Portale la ricevuta del deposito dell'assegno, firmata digitalmente dal legale rappresentante del depositante o suo procuratore.

c) con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, l'operatore economico dovrà allegare a portale, all'interno della Documentazione Amministrativa, uno fra i due documenti in alternativa:

- fideiussione avente la forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritta digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005).

La garanzia fideiussoria dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50"*.
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - iii. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del D.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTP, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi **è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Nel caso in cui un concorrente intenda partecipare a più lotti, potrà essere prestata una garanzia fideiussoria unica, nella quale siano chiaramente indicati tutti i lotti interessati (specificando nell'oggetto della stessa i CIG di ogni lotto cui la garanzia risulta riferita) e dell'importo pari alla somma dell'importo dovuto per ciascun lotto.

11. CAUZIONE DEFINITIVA

In caso di aggiudicazione, l'affidatario dell'appalto dovrà costituire la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, con le modalità, le clausole speciali e le riduzioni previste all'articolo 93 del Codice e secondo le caratteristiche indicate per la cauzione provvisoria. La mancata

costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento previsti dall'articolo in questione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'affidatario.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra gli operatori economici costituenti il raggruppamento temporaneo.

Valgono per la cauzione definitiva le stesse condizioni previste per la cauzione provvisoria, di cui al precedente punto 9.

In caso di aggiudicazione, l'affidatario dell'appalto dovrà costituire la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, con le modalità, le clausole speciali e le riduzioni previste all'articolo 93 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle micro, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di **micro-impresa, piccola o media impresa**⁴ dovrà essere attestato nell'ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata.

⁴ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L. 124 del 20.5.2003, pag. 36):

- **Microimprese:** imprese che **occupano meno di 10 persone** e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo **non superiori a 2 Milioni di EUR.**

- **Piccole imprese:** imprese che **occupano meno di 50 persone** e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo **non superiori a 10 Milioni di EUR.**

- **Medie imprese:** imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese e che **occupano meno di 250 persone** e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo **non superiori a 50 Milioni di EUR** e il totale di bilancio non supera i 43 milioni di EUR.

- **I liberi professionisti sono equiparati alle micro, piccole e medie imprese (MPMI).**

Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall'art. 93 co. 7 del Codice per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta:

- da tutti gli operatori che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE ovvero l'aggregazione di rete;
- dal consorzio stabile e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice (consorzio stabile), da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La garanzia è costituita, a scelta del concorrente:

d) con bonifico bancario, da effettuare in favore di:

Banca d'Italia – Tesoreria di Ancona

IBAN: IT46V0100003245330400000001

nella causale dovranno essere riportati i seguenti quattro gruppi di informazioni (separati tra di loro da uno spazio) con l'ordine di seguito indicato:

V. cognome e nome o ragione sociale del depositante (anche se coincidente con l'ordinante), su un numero massimo di 26 caratteri;

VI. codice IPA: 8VR3VB, su un numero massimo di **6 caratteri**;

VII. codice CIG: su un numero massimo di **15 caratteri**;

VIII. codice fiscale del depositante su un numero massimo di 16 caratteri (da riportare nel caso in cui nel format del bonifico non sia disponibile un campo dedicato a questa informazione).

In tal caso dovrà essere trasmessa tramite il portale la ricevuta di avvenuto bonifico rilasciata dalla Banca del depositante, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore o suo procuratore.

e) con assegno circolare intestato al Capo della Tesoreria dello Stato della Provincia di Ancona, da depositare presso i relativi uffici, che provvederanno al versamento del controvalore per la costituzione del "deposito provvisorio in contanti", di cui all'articolo 172 delle I.S.T..

In tal caso, l'operatore economico dovrà trasmettere tramite il Portale la ricevuta del deposito dell'assegno, firmata digitalmente dal legale rappresentante del depositante o suo procuratore.

- f) **con fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento previsti dall'articolo in questione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'affidatario.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra gli operatori economici costituenti il raggruppamento temporaneo.

Saranno altresì richieste all'aggiudicatario ulteriori garanzie, da presentare prima della stipula del contratto, specificatamente indicate nei rispettivi Capitolati speciali descrittivi e prestazionali di ciascun dei numero 2 (due) lotti oggetto della presente procedura.

12. SOPRALLUOGO

È possibile eseguire un sopralluogo facoltativo presso il sito oggetto del presente appalto dal 09/11/2022 al 11/11/2022. Il sopralluogo dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni al momento previste per il contenimento del rischio epidemiologico derivante dal Covid-19.

Eventuali richieste di sopralluogo dovranno essere concordate con il RUP, previa richiesta scritta da inviare all'indirizzo e-mail elisa.rossini@agenziaademanio.it **entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 7 novembre 2022**, al fine di consentire una adeguata calendarizzazione delle attività relative ad una eventuale pluralità di richieste di sopralluogo.

Le richieste dovranno essere inoltrate altresì tramite il Sistema e sono accessibili nell'apposita "Area comunicazioni".

Si precisa inoltre che nella predetta richiesta dovranno essere indicati i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito indirizzo e-mail; nominativi e qualifiche delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo (massimo due) con i rispettivi dati anagrafici e telefonici.

Il sopralluogo dovrà essere eseguito dal professionista ovvero dal legale rappresentante procuratore/direttore tecnico del soggetto interessato a partecipare alla presente procedura munito di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero da un incaricato munito di apposita delega nonché di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità proprio e del delegante.

In caso di partecipazione in RT, il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori raggruppati/raggruppandi. In caso di consorzio, il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico del consorzio ovvero delle eventuali consorziate esecutrici.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a **pena di esclusione**, il pagamento del contributo ANAC dovuto per il lotto/i per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella determinati secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020 pubblicata sul sito dell'ANAC:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	9464262C10	€ 80
2	94679553A2	€ 140

Il pagamento della contribuzione dovrà essere effettuato generando l'avviso di pagamento sul circuito pagoPA tramite il nuovo servizio di "Gestione Contributi Gara" (GCG), ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio "Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C."

Per ogni ulteriore dettaglio si fa rinvio all'indirizzo <http://www.anticorruzione.it>.

A comprova dell'avvenuta corresponsione, il concorrente deve allegare a portale, all'interno della Busta A, la ricevuta di versamento.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, **la stazione appaltante esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 266/2005.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere presentati, ove non diversamente previsto, esclusivamente attraverso il Sistema, previa registrazione e abilitazione.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti, ove previsto a **pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Si precisa che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Per i gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18.00 del giorno 29 novembre 2022**, pena l'irricevibilità dell'offerta.

Il Sistema non accetta:

- **offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;**
- **offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.**

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di tempestivo inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della SA, ove per disguidi di varia natura non riconducibili al mancato funzionamento e/o al malfunzionamento della Piattaforma ovvero alla SA, l'offerta stessa non pervenga entro il termine perentorio di scadenza di presentazione.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 1, fatto salvo l'onere per il concorrente di segnalare l'eventuale mancato/malfunzionamento entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta.

I file inviati attraverso il sistema dovranno necessariamente essere prodotti in formato .pdf.

14.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 2 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

- A. **Documentazione amministrativa;**
- B. **Offerta tecnica** [una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare];
- C. **Offerta economica** [una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare].

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa**, le singole **Offerte tecniche** dei lotti per i quali si partecipa e le singole **Offerte economiche**, quanti sono i lotti per i quali si partecipa.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA. **< NB: fare attenzione a non duplicare la richiesta di dati/informazioni a Sistema e nella documentazione richiesta.>**

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante e della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del

Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata sottoscritta digitalmente dal concorrente e dall'estensore della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per giorni 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta

di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa (marca temporale) anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa (marca temporale) anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine **di cinque giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico, eventualmente per ogni singolo lotto, inserisce a Sistema, nelle Buste amministrative, la documentazione indicata nella tabella seguente.

Documentazione amministrativa	
Documento	Busta
Domanda di partecipazione - All. I	Amministrativa
DGUE editabile – All. II	Amministrativa
Dichiarazione integrativa al DGUE – All. III	Amministrativa
Tabella riepilogo requisiti economico finanziari e tecnico professionali– All. IV	
Patto di integrità – All. V	Amministrativa
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – All. VI	Amministrativa
PASSOE	Amministrativa
Atto costitutivo/mandato unilaterale irrevocabile per la costituzione di RTI o Consorzio ordinario	Amministrativa
Procure	Amministrativa
Statuto dell’associazione professionale	Amministrativa
Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno	Amministrativa
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	Amministrativa
F24 attestante il pagamento del bollo	Amministrativa
Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC	Amministrativa
Documentazione avalimento (contratto, dichiarazioni e DGUE ausiliaria) e subappalto	Amministrativa
Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva (traduzione giurata etc.)	Amministrativa

16.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’Allegato n. I.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n. 76/2020.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore **di Euro 16,00** dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F24, con specifica indicazione del codice tributo: 1552.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare nell’apposito campo “comprova imposta di bollo” copia informatica dell’F24.

La domanda e le relative dichiarazioni sono **sottoscritte digitalmente** ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di professionista singolo, dal professionista

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà:

► **indicare:**

- la **forma di partecipazione** alla procedura quella previste dall'art. 45, comma 1, D.lgs. 50/2016 con indicazione degli estremi di identificazione del concorrente (denominazione, indirizzo, P.E.C., CF e partita IVA), precisando le modalità di affidamento dell'attività di progettazione:

1) operatore che concorra autonomamente in quanto qualificato per la costruzione e per la progettazione tramite il proprio staff tecnico di progettazione, in possesso dei requisiti prescritti per la progettazione;

2a) operatore non autonomamente qualificato⁵ che si avvalga di uno dei soggetti di cui all'art.

⁵ **Operatore non autonomamente qualificato:** Operatore in possesso dell'attestazione SOA per la costruzione e progettazione che indichi un progettista in quanto non in possesso di idoneo staff tecnico secondo quanto meglio esplicitato nel presente

46 del D.lgs. 50/2016 qualificati per la progettazione da indicare nell'offerta;

2b) operatore che si associ in raggruppamento con un soggetto qualificato per la progettazione di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016 e gli estremi di identificazione anche del soggetto di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016 associato stabilmente in qualità di mandante per la progettazione;

nonché

- (in caso di **consorzi** di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) che non partecipano in proprio) per quali consorziati il consorzio concorre con la relativa sede legale e, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare i consorziati per i quali concorre. A tali consorziate è fatto divieto ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato, trovando altresì applicazione l'art. 353 c.p.;

- (in caso di **RT o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi** di cui all'art. 48 del D.lgs. 50/2016) la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché le parti del servizio di progettazione⁶, le categorie di lavori ⁷ e le quote dell'appalto che in caso di aggiudicazione saranno eseguite dai singoli componenti;

- (in caso di **RT o Consorzi ordinari di concorrenti costituendi** di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016) di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

► e dichiarare:

a) (per il concorrente che è in possesso della attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una Società di Organismi di Attestazione regolarmente autorizzata per la progettazione e la esecuzione di lavori che si qualifichi autonomamente anche per la progettazione) di essere in possesso di una Attestazione di qualificazione per la costruzione e la progettazione in corso di validità, indicandone classe e categoria, e che il proprio "staff di progettazione" è in possesso di tutti i requisiti prescritti, dandone specifica indicazione nominativa e riportando per ciascuno di essi il possesso dei titoli di studio di cui al precedente paragrafo 6.2 "Requisiti del Gruppo di lavoro", di tutte le abilitazioni e certificazioni necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico, precisando per tutti i professionisti del Gruppo di lavoro gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento e per i laureati in ingegneria oltre alla sezione anche il relativo settore attestando che per gli stessi non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016;

disciplinare oppure Operatore in possesso della sola attestazione SOA per le prestazioni di sola costruzione che si avvalga di un progettista qualificato secondo quanto meglio esplicitato nel presente disciplinare.

⁶ Per l'ipotesi in cui l'operatore economico abbia inteso assumere la progettazione mediante costituzione di associazione di imprese, associando stabilmente il progettista.

⁷ Ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice l'operatore economico deve espressamente specificare le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti.

- b)** (per il concorrente in possesso della attestazione di qualificazione SOA per la sola costruzione oppure per la costruzione e progettazione, che non si qualifichi autonomamente) che intende avvalersi per la progettazione definitiva/esecutiva dei progettisti individuati indicando nominativamente i professionisti in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017), specificando per ciascuno di essi il possesso dei titoli di studio di cui al precedente paragrafo 6.2 “Requisiti del Gruppo di lavoro per la progettazione definitiva/esecutiva”, di tutte le abilitazioni e certificazioni necessarie ai fini dell’espletamento dell’incarico, precisando per tutti i professionisti del Gruppo di lavoro gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento e per i laureati in ingegneria oltre alla sezione anche il relativo settore attestando che per gli stessi non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, D.lgs. 50/2016;
- c)** (per l’ipotesi di operatore che si associ stabilmente in raggruppamento con un soggetto qualificato per la progettazione di cui all’art. 46 del D.lgs. 50/2016) il/i progettista/i associato/i e, in ragione di quanto previsto all’art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017), il/i professionista/i deputato/i allo svolgimento del servizio di progettazione, il possesso dei titoli di studio di cui al precedente paragrafo 6.2 “Requisiti del Gruppo di lavoro”, di tutte le abilitazioni e certificazioni necessarie ai fini dell’espletamento dell’incarico, precisando per tutti i professionisti del Gruppo di lavoro gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento e specificando per i laureati in ingegneria oltre alla sezione anche il relativo settore, specificando altresì il rapporto intercorrente tra ciascun professionista e l’operatore partecipante/associato di cui all’art. 46 del Codice;
- d)** specificare il professionista incaricato della integrazione delle prestazioni specialistiche, coordinatore del gruppo di lavoro;
- e)** (nel caso di operatore che associ in raggruppamento un soggetto di cui all’art. 46 del D.lgs. 50/2016 dando luogo quindi ad un raggruppamento temporaneo) in ragione di quanto previsto all’art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017) i dati identificativi del giovane professionista, ai sensi dell’art. 4 del DM 263 del 02.12.2016, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, quale progettista, nonché l’indicazione degli estremi della relativa iscrizione; **NB:** i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti;
- f)** (se pertinente) la denominazione delle imprese cooptate ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, con indicazione della percentuale dei lavori che verranno eseguiti in ogni caso non superiore al 20% dell’importo complessivo dei lavori e fermo restando che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dalle cooptate deve essere almeno pari all’importo dei lavori a queste ultime affidati;

nonché:

- g)* di accettare il contenuto degli elaborati tecnici messi a disposizione della Stazione appaltante;
- h)* di accettare ai sensi dell'art. 23 comma 12 del D.lgs. 50/2016 l'attività progettuale svolta in precedenza;
- i)* di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali e di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, ivi compresa la eventuale necessità di adeguare gli elaborati progettuali alle prescrizioni degli Enti coinvolti nei relativi *ter* di approvazione senza ulteriori oneri per la committente, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - di aver accertato, in relazione allo specifico lavoro, l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori nonché la disponibilità delle attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia dei lavori in appalto e della prevista cantierizzazione;
 - di avere tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1467 del codice civile fatto salvo quanto disposto dall'art. 106 del Codice laddove trovi applicazione e dell'art. 29, co. 1, lett. b), del D.L. 4/2022;
- j)* di accettare e sottoscrivere il Patto di Integrità;
- k)* (per il lotto 2 - Amandola) di essere iscritto oppure di avere già presentato domanda di iscrizione **all'Anagrafe antimafia degli esecutori** di cui all'art. 30 del D.L. n. 189/2016 e ss. mm.ii., precisandone gli estremi;
- l)* (sempre per il lotto 2 - Amandola), di essere consapevole che per la stipula del contratto è richiesta l'iscrizione all'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'articolo 34 del D.L. n. 189/2016;
- m)* di essere in possesso dei **requisiti tecnici per l'esecuzione dei lavori** di cui al paragrafo 6 del presente Disciplinare;
- n)* di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, impegnandosi ad osservare le istruzioni che verranno impartite dal Direttore dei Lavori;
- o)* che l'offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

p) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 241/90, il diritto di accesso agli atti, ovvero il diritto di “accesso civico” ai sensi del D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, l’Agenzia a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura

ovvero, in alternativa,

di indicare specificamente in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale. **N.B.** Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53 co. 5 lett. a) del Codice e dovrà essere corredata di una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. L’Agenzia si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

16.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE (All. II) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016.

Anche il progettista ⁸ indicato di cui l’operatore economico abbia inteso avvalersi ai fini della progettazione oppure il rappresentante legale dell’operatore economico a tal fine indicato per i servizi di progettazione dovrà compilare il DGUE (limitatamente alla Parte II, lettera B, Parte III, Parte IV sezione A (per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui paragrafo 6.1 del presente disciplinare) e sezione C (per attestare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 6.4 del presente disciplinare), allegando in ogni caso l’apposito foglio di lavoro (cfr. All. IV denominato “Tabella di riepilogo requisiti economico finanziari e tecnico professionali”), messo a disposizione tra la documentazione di gara, secondo quanto meglio precisato nel prosieguo nonché la Parte VI – Dichiarazioni finali.

In caso di partecipazione in forma associata per ciascuno degli operatori partecipanti dovrà essere presentato un DGUE distinto.

Nel caso di consorzi stabili, dovrà essere presentato un DGUE distinto dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, laddove il consorzio non partecipi in proprio.

Nel caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del Codice dovrà essere presentato un DGUE distinto dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

⁸ Con “progettista” si intende il professionista di cui l’operatore economico abbia inteso avvalersi senza associarlo in raggruppamento e che non faccia parte dello staff di progettazione dell’operatore attestato per la costruzione e progettazione di opere.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, dando inoltre evidenza nella Sezione A della categoria e classifica dell'Attestazione di qualificazione SOA posseduta.

Nella **Parte II, lettera B** – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, dovranno essere indicati i dati (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, posizione ricoperta) dei legali rappresentanti e del sottoscrittore, ove diverso.

In caso di ricorso all'**avalimento** si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avalimento.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara (Sez. A-B-C-D) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice e di possedere i requisiti di cui al paragrafo 5 del presente Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti compilando quanto segue:

A) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 del presente disciplinare;

B) la sezione B per dichiarare il possesso della capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 6.3 del presente disciplinare;

C) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.4 lett. a) e b) del presente disciplinare.

N.B.:

- il possesso dell'attestazione di qualificazione SOA deve essere attestato dal concorrente all'interno della Parte II sezione A, con specifica della relativa categoria e classifica posseduta;

- avuto riguardo ai requisiti di cui al paragrafo 6.4 lett. a) e b) l'operatore economico dovrà riportare all'interno del DGUE, nella Parte IV lettera C, punto 1b, uno specifico elenco dei servizi prestati, indicando per ciascuno di essi il destinatario, la descrizione del servizio, l'importo dei lavori in base a quanto specificamente richiesto, la data di conferimento dell'incarico nonché la data di ultimazione del servizio. Per ogni servizio elencato ai fini del paragrafo 6.4 lett. a) e b), nella relativa descrizione, dovrà essere data chiara evidenza della categoria d'opera cui appartiene ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016. A tal riguardo, la Stazione Appaltante ha predisposto un apposito foglio di lavoro (cfr. All. IV denominato "*Tabella*

riepilogo requisiti economico finanziari e tecnico professionali”), messo a disposizione dei concorrenti tra la documentazione di gara, da restituire per rendere le dichiarazioni richieste nei documenti di gara in merito al possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6.4 lett. a) e b), che potrà essere allegato al proprio DGUE (quale parte integralmente dello stesso), allo scopo di meglio esplicitare i requisiti posseduti rispetto a quanto dichiarato all’interno della Parte IV lettera C, punto 1b;

- I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti prescritti per l’affidamento dei servizi di progettazione, qualora siano in possesso della qualificazione per progettazione e per costruzione, sulla base della attività di progettazione della propria struttura tecnica o, nel caso in cui lo staff interno non abbia i suddetti requisiti, di progettisti indicati o associati e, qualora i concorrenti siano in possesso della qualificazione di sola costruzione, esclusivamente sulla base della attività di progettazione di progettisti indicati o associati;

- i servizi di cui al paragrafo 6.4 lett. a) e b) possono essere acquisiti in occasione di un solo lavoro, posto che le vigenti categorie di lavori pubblici comprendono per singolo lavoro/categoria diversi e plurimi servizi specialistici di progettazione e tecnici, sicché l’espletamento di un lavoro può implicare il possibile espletamento di più servizi tecnici e specialistici;

- i servizi di cui al paragrafo 6.4 lett. a) e b) sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione de bando ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. In caso di servizi non totalmente ultimati, si terrà conto della parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento (i.e. decennio antecedente la data di pubblicazione del bando). Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi;

- i servizi di cui al paragrafo 6.4 lett. a) e b) nel caso di libero professionista possono essere stati acquisiti mediante le attività dallo stesso svolte, nell’esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica, quale socio di una società di ingegneria, a condizione che lo stesso fosse inserito nell’organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte;

- sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisca, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. - la spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati quale componente di un RTI deve essere limitata pro quota rispetto all’importo totale, secondo quanto specificato nelle Linee guida n. 1 nella parte IV punto 2.2.3.3.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale, dai seguenti soggetti:

- nel caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito/costituito, dal legale rappresentante di ciascun componente il raggruppamento;
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di consorzi stabili e di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avalimento, da ciascun soggetto ausiliario;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

16.3.1. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La dichiarazione integrativa al DGUE (All. III), da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell'operatore ovvero da un procuratore speciale, (allegando, in tale ipotesi, la copia conforme all'originale della procedura), dovrà essere resa, precisando di essere un soggetto di cui all'art. 45 o 46 del Codice:

- da ciascun concorrente;
- dal progettista indicato, singolo o associato, di cui l'operatore economico abbia inteso avvalersi ai fini della progettazione oppure dal rappresentante legale dell'operatore economico indicato per i servizi di progettazione;

al fine di dichiarare quanto di seguito:

- I. i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del codice (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica rivestita di ciascun soggetto) oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi soggetti possono essere ricavati in modo completo ed aggiornato alla data della domanda di partecipazione.

Al riguardo si precisa che rientrano nei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm..ii. in particolare come modificato dalla L. 55/2019):

- a. in caso di società in nome collettivo: soci e direttori tecnici;
- b. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici;

c. in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D. lgs. 231/2001), direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro;

d. soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, tra i quali rientrano, in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, di fusione o incorporazione di società, anche i soggetti che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

e. in caso di studio associato/associazione professionale: gli associati dello studio associato/associazione professionale.

- II. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, in Legge 11/09/2020 n. 120) in materia di violazioni fiscali e contributive gravi anche non definitivamente accertate ovvero specificando, in caso affermativo, l'importo, l'eventuale ottemperanza e l'eventuale estinzione del debito;
- III. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dalla L. 55/2019);
- IV. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267) ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ed il Tribunale che lo ha rilasciato;

ovvero

(per gli operatori economici che abbiano depositato la domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161 comma 6 del RD 16 marzo 1942 n. 267) ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III sez. C lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento con cui è stato autorizzato alla partecipazione alle gare dal Tribunale, allegando la documentazione in tema di avalimento, secondo quanto previsto dall'art. 110 comma 41 del Codice appalti;

⁹ Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice nelle quali siano presenti due soli soci ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, dovranno essere indicati i dati di entrambi i soci.

- V. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-bis, f-bis e f-ter del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VI. di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili oppure di essere incorso in eventuali violazioni (art. 80, comma 5, lett. c-ter del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- VII. di non aver commesso grave inadempimento di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-quater) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dalla L. 55/2019) nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto con sentenza passata in giudicato;
- VIII. (per i professionisti associati): dati identificativi e requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del D.M. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;
- IX. (per le società di ingegneria): a) il titolo di studio, la data di abilitazione e gli estremi di iscrizione all'albo del direttore tecnico; b) l'organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016, mediante allegazione dello stesso. N.B. In alternativa all'allegazione dell'organigramma sarà possibile attestare che i medesimi dati sono riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC;
- X. (per le società di professionisti): a) gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci; b) l'organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016, mediante allegazione dello stesso. N.B. in alternativa all'allegazione dell'organigramma sarà possibile attestare che i medesimi dati sono riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.
- XI. (solo per il Lotto 2 – Amandola per i soggetti di cui all'art. 46 del Codice): di essere iscritto all'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 (e di cui alle Ordinanze del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017 e n. 33 dell'11 luglio 2017) ovvero di impegnarsi ad ottenere l'iscrizione al suddetto Elenco speciale prima della stipula del contratto d'appalto;
- XII. (solo per il Lotto 2 – Amandola) di essere iscritto, ovvero di aver già presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex art. 30 del D.L. 189/2016.

16.3.2. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

- (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura;
- **Tabella riepilogo requisiti economico finanziari e tecnico professionali** debitamente compilata e sottoscritta digitalmente in conformità al modello allegato (Allegato IV);
- **Patto di integrità**, di cui all'art. 1 comma 17 della L. 190/2012, debitamente sottoscritto digitalmente e compilato nella parte relativa alla sussistenza di eventuali rapporti di

parentela o affinità con i dipendenti dell’Agenzia, reso in conformità al modello allegato (Allegato V);

- PASSOE, di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
- attestazione di avvenuto pagamento dell’**imposta di bollo** secondo le indicazioni di cui al par. 18.1;
- (Eventuale in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura;
- (Eventuale nel caso di Studi associati) statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l’atto di nomina di quest’ultimo con i relativi poteri;
- (Eventuale nel caso di avvalimento) il concorrente allega, per ciascuna ausiliaria nella Busta A:
 - DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
 - dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria;
 - dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
 - Per quanto concerne il PASSOE dell’ausiliaria si rimanda alle FAQ dell’Autorità presenti al link <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass>, secondo cui il concorrente produrrà un unico PASSOE nel quale saranno indicati il soggetto ausiliario e il soggetto ausiliato secondo le modalità ivi esplicitate.
- Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente, conformemente a quanto prescritto al paragrafo 26 del presente Disciplinare in materia di “*Trattamento dei dati personali*”. L’allegato in questione denominato “*Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del*

Regolamento (UE) 2016/679” (Allegato VI) dovrà essere presentato da tutti i soggetti per i quali è prescritto l’obbligo di presentazione del DGUE.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice:

- copia conforme della certificazione di cui all’art. 93 comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione.

16.3.3. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 14.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio e/o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio e/o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di rete:

- I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio/lavori ovvero la percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) **in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b) **in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

17. OFFERTA

17.1 OFFERTA TECNICA (BUSTA B)

Il concorrente inserisce a Sistema, per ogni singolo lotto, nella Busta "B" la seguente documentazione a pena di esclusione:

Offerta tecnica	
Documento	Busta
Criterio A - Scheda A1 e relativi Allegati	Tecnica
Criterio A - Scheda A2 e relativi Allegati	Tecnica
Criterio B – Relazione complessiva (RC.B) – (B1, B2, B3, B4, B5 ed eventualmente B6 con relativi allegati) e relativi Allegati	Tecnica
Criterio B - Template OGI (B5) di ciascun lotto	Tecnica

L'offerta tecnica **non deve contenere, a pena di esclusione**, alcun riferimento al ribasso economico, né ad elementi che possono in ogni modo anticipare il valore economico dell'offerta.

NOTA PER BENE: con riferimento al criterio di valutazione B l'offerta tecnica consta di una unica **Relazione Complessiva (RC.B)**, comprensiva di tutti i sub-criteri ed elementi di cui al paragrafo 19.2, Tabella B e quindi suddivisa in corrispondenti paragrafi (B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 ed eventualmente B.6) corredata degli allegati prescritti e della documentazione ritenuta utile ai fini di comprovare l'adeguatezza della metodologia operativa e della struttura tecnico-organizzativa.

L'offerta tecnica dovrà essere **sottoscritta digitalmente:**

- nel caso di concorrente singolo, dal suo legale rappresentante
- nel caso di RT costituendi dovrà essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento;

- nel caso di RT costituiti dovrà essere sottoscritta digitalmente dal solo legale rappresentante della mandataria.

17.2. OFFERTA ECONOMICA (BUSTA C – SOTTOSEZIONE C “OFFERTA ECONOMICA”)

Il concorrente inserisce per ogni singolo lotto a Sistema, nella sottosezione “C” (Offerta Economica) dell’Unica Busta C, come da sottostante tabella, la seguente documentazione:

Offerta economica	
Documento	Busta
Offerta economica (<i>generata dal sistema</i>)	Economica/temporale

L’offerta economica è formulata, **a pena di esclusione**, attraverso l’inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta digitalmente.

L’**“Offerta economica”**, sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui all’articolo 16.1, contiene:

1. **ribasso percentuale unico a pena di esclusione sul prezzo a base di gara** al netto dell’IVA nonché degli oneri per la sicurezza
2. **la stima dei costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice, **a pena di esclusione**. Si precisa, al riguardo, che i costi della sicurezza vanno obbligatoriamente indicati in quanto trattasi dei costi che ciascun operatore è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall’attività di impresa e devono risultare commisurati all’entità e alle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto (ossia costituiscono una quota dei costi complessivamente sostenuti dall’impresa in materia di sicurezza). Pertanto, sono da tenere distinti dagli oneri della sicurezza che la Stazione Appaltante è tenuta a stanziare, quantificandoli a monte di ciascuna gara, al fine di eliminare i rischi da interferenze di cui al D.lgs. n. 81/2008;
3. **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice **a pena di esclusione**.

Non saranno prese in considerazione, nel ribasso indicato, cifre decimali superiori alla seconda, pertanto, nell’eventualità ciò si verificasse, lo stesso sarà troncato a due cifre decimali senza arrotondamenti.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al successivo paragrafo 19.2 Tabella C.

L’offerta economica dovrà essere **sottoscritta digitalmente**:

- nel caso di concorrente singolo, dal suo legale rappresentante
- nel caso di RT costituendi dovrà essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento;
- nel caso di RT costituiti dovrà essere sottoscritta digitalmente dal solo legale rappresentante della mandataria.

17.3. OFFERTA TEMPORALE (BUSTA C – SOTTOSEZIONE D “OFFERTA TEMPORALE”)

Il concorrente inserisce per ogni singolo lotto a Sistema, nella sottosezione “D” (Offerta Temporale) dell’Unica Busta C, come da sottostante tabella, la seguente documentazione:

Offerta economica	
Documento	Busta
Offerta temporale (<i>generata dal sistema</i>)	Economica/temporale
Allegati a corredo (Relazione illustrativa e Cronoprogramma delle lavorazioni)	Economica/temporale

L’offerta temporale è formulata, **a pena di esclusione**, attraverso l’inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Documento di Offerta temporale” (sub-criterio o sotto-sezione dell’unica Busta), che il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema dopo averla:

- scaricata e salvata sul proprio PC;
- sottoscritta digitalmente.

L’**“Offerta temporale”**, sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui all’articolo 16.1, contiene:

1. **riduzione percentuale** complessiva da applicarsi al tempo stimato per l’espletamento dell’opera appaltata relativa al lotto di partecipazione decorrenti dalla consegna dei lavori disposta dal Direttore dei lavori. La riduzione percentuale non potrà essere superiore al 20% (venti per cento).

Si precisa che la tempistica offerta va intesa come riferita alla progettazione e a tutti i lavori e quindi alla durata complessiva dell’ultimazione degli stessi.

Per il contenuto dell’offerta temporale si rimanda al paragrafo 19.2, Tabella D.

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente:

- nel caso di concorrente singolo, dal suo legale rappresentante
- nel caso di RT costituendi dovrà essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento;

nel caso di RT costituiti dovrà essere sottoscritta digitalmente dal solo legale rappresentante della mandataria.

NOTA BENE: In caso di discordanza tra il valore temporale espresso nella Relazione a corredo dell'offerta e il valore temporale indicato nell'apposita sezione a Sistema, verrà preso in considerazione esclusivamente quello indicato a Sistema.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016.

Ciascun lotto dell'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nella tabella sottostante e di seguito descritti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	15
Offerta tempo lavori	5
TOTALE	100

La determinazione della percentuale di incidenza dell'offerta economica (15%) è stata determinata dalla S.A. in considerazione della netta prevalenza – ai fini della valutazione della rispondenza all'interesse pubblico sotteso al servizio – degli elementi tecnici e delle specifiche caratteristiche degli immobili oggetto dei lavori rispetto agli aspetti meramente economici ovvero al possibile ribasso applicabile dai concorrenti, in funzione della particolarità dell'intervento e della rilevanza strategica degli obiettivi pubblici attesi dalla rifunzionalizzazione degli immobili, del loro contesto urbano all'interno dei singoli Comuni, nonché in ragione della conseguente rilevanza della capacità richiesta agli operatori economici.

Analoghe considerazioni valgono per l'incidenza del fattore temporale (5%), in considerazione dell'urgenza dei lavori, della necessità dell'osservanza dei tempi di ultimazione dei lavori per il mantenimento dei correlati finanziamenti pubblici e della connessa valutazione positiva relativa ad una possibile consegna anticipata.

Come già indicato al precedente paragrafo 3, è prevista la possibilità per ciascun concorrente, se in possesso dei relativi requisiti, di presentare offerta per uno o per tutti i lotti, ferma restando la possibilità di aggiudicazione di un solo lotto (c.d. "vincolo di aggiudicazione") ferme le seguenti condizioni di aggiudicazione:

- nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per entrambi i lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 1 (uno) lotto che sarà individuato sulla base del criterio del minor numero di offerte ammesse tra i due lotti, sicché al concorrente che dovesse risultare primo in graduatoria su entrambi i lotti verrà aggiudicato il lotto che avrà ricevuto il minor numero di offerte valide;
- nel caso di parità di offerta valide sui due lotti in cui risulti primo classificato il medesimo concorrente, a questi sarà aggiudicato il lotto di maggior valore economico.

Si precisa che il **“vincolo di aggiudicazione”, come sopra disciplinato, non opera nel caso in cui un concorrente risulti unico offerente per entrambi i lotti e pertanto, in tale ipotesi, lo stesso potrà ottenere l’aggiudicazione in ciascuno di essi ricorrendone i presupposti.**

Ai fini del conteggio del numero massimo dei lotti aggiudicabili, si tiene conto se l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante a diversi lotti in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

19. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA

19.1. CRITERI, SUB-CRITERI E PUNTEGGI

Il punteggio complessivo dell’offerta è attribuito sulla base dei criteri e dei sub-criteri di valutazione e/o fattori ponderali elencati nelle sottostanti tabelle:

A OFFERTA TECNICA				
<i>critério</i>	<i>punti max</i>	<i>numero</i>	<i>sub-criteri</i>	<i>sub-punti (max)</i>
Professionalità, capacità ed esperienza	20	A.1	Servizi di progettazione analoghi	Pa1: 10
		A.2	Esperienze maturate in lavori eseguiti e conclusi	Pa2: 10
TOTALE PUNTI				20

B OFFERTA TECNICA				
<i>critério</i>	<i>punti</i>	<i>numero</i>	<i>sub-criteri</i>	<i>sub-punti (max)</i>
Caratteristiche tecnico-metodologiche, organizzative e prestazionali	60	B.1	Proposte tecniche progettuali	Pb1: 16
		B.2	Proposte tecniche pertinenti l’organizzazione generale e la gestione ambientale del cantiere	Pb1: 16

		B.3	Organizzazione, qualificazione del personale impiegato e la gestione dell'esecuzione dei lavori	Pb2: 10
		B.4	Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)	Pb3: 5
		B.5	Offerta di Gestione Informativa	Pb4: 5
		B.6	Migliorie tecniche prestazionali	Pb5: 8
TOTALE PUNTI				60

C	OFFERTA ECONOMICA			
<i>critério</i>	<i>punti max</i>	<i>numero</i>	<i>sub-criteri</i>	<i>sub-punti (max)</i>
Ribasso percentuale unico sull'importo a base d'asta	15	C.1		Pc1: 15
TOTALE PUNTI				15

D	OFFERTA TEMPORALE			
<i>critério</i>	<i>punti max</i>	<i>numero</i>	<i>sub-criteri</i>	<i>sub-punti (max)</i>
Riduzione percentuale unico sui tempi di ultimazione dei lavori come indicati	5	D.1		Pd1: 5
TOTALE PUNTI				5

19.2. DESCRIZIONE E SPECIFICAZIONE DEI SUB-CRITERI; ELEMENTI MODALITA' E CRITERI, ANCHE MOTIVAZIONALI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Per ogni lotto, i punteggi indicati sopra ai fini della valutazione della complessiva offerta sono attribuiti dalla Commissione giudicatrice secondi i sub-criteri, i fattori, le specifiche e gli elementi di valutazione elencati e descritti nelle sottostanti tabelle:

A	PROFESSIONALITA', CAPACITA' ED ESPERIENZA	
sub-criterio	Descrizione del sub-criterio e criteri di valutazione	sub-punti (max)
<p>A.1 Servizi di progettazione analoghi</p>	<p><u>DESCRIZIONE</u> Il concorrente dovrà comprovare l'esperienza acquisita nella progettazione di interventi di adeguamento/miglioramento sismico ed impiantistico anche su immobili vincolati che abbiano caratteristiche simili all'oggetto del lotto a cui l'operatore intende partecipare, siano inoltre affini per complessità. I progetti da illustrare sono intesi quelli approvati dal Committente e, nel caso di interventi a favore di soggetti pubblici, approvati e validati dalla Stazione Appaltante.</p> <p><u>DOCUMENTAZIONE (SCHEDA A1 – ALL. VIII)</u> Il concorrente dovrà compilare la scheda A1 (costituita al massimo da n. 2 facciate formato A4, redatte con carattere Arial di dimensione 10 punti, interlinea singola) che descriva n. 2 progettazioni realizzate¹⁰ per ogni lotto a cui il concorrente intende partecipare. I servizi dovranno essere attinenti alle opere oggetto di incarico per importo, tipologia e complessità dei lavori del lotto a cui il concorrente intende partecipare. Dovranno essere indicate tutte le informazioni prescritte nella predetta scheda, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inquadramento con denominazione e indirizzo dell'immobile oggetto dell'intervento; • dati generali riferiti alla committenza e ai progettisti, alla data di inizio della progettazione, alla durata, alla validazione/verifica della progettazione; • dati del contratto di appalto con l'indicazione del tipo di prestazione, della finalità e dell'importo del servizio; • dati tipologici con indicazione di superficie, volume, n. fabbricati, tipologia del/i fabbricato/i e delle strutture, tipologia degli impianti termico, elettrico ed idrico, classificazione sismica; • attinenza riferita ad aspetti progettuali, tecnologici e funzionali di similarità col servizio 	<p>Pa1: 10P</p>

¹⁰ Dovrà essere compilata 1 scheda A1 per ogni intervento proposto.

	<p>oggetto della gara, all'adozione di metodologia BIM e alle soluzioni architettoniche adottate per l'inserimento degli impianti tecnologici;</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzo di tecniche innovative nel campo della progettazione architettonica e strutturale anche in riferimento all'eventuale tutela del bene; • accorgimenti adottati per la sostenibilità ambientale e le eventuali certificazioni di sostenibilità energetico-ambientale ottenute; • soluzioni adottate per il contenimento dei costi di manutenzione e gestione dell'immobile. <p>Ogni scheda presentata dovrà essere accompagnata da un massimo di tre elaborati in formato A3, contenenti almeno una vista satellitare e una aerea del bene ed almeno una planimetria, un prospetto ed una sezione (delle opere di progetto o realizzate) ritenuti significativi ed esplicativi della complessità del servizio o dell'intervento. Nell'ambito delle schede potranno essere inseriti altri elementi (grafici, disegni, foto etc.) che il concorrente riterrà idonei a descrivere l'intervento svolto.</p> <p>N.B. Ogni ulteriore documentazione prodotta non sarà valutata dalla Commissione di gara.</p> <p><u>CRITERI DI VALUTAZIONE</u></p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la Commissione valuterà l'intervento descritto, apprezzando e valorizzando maggiormente i progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che abbiano interessato più aspetti del processo edilizio, e in particolare interventi di consolidamento strutturale, comprese le fondazioni, impianti, efficientamento energetico, anche con riferimento alle categorie e relativi importi lavori oggetto della procedura; - che abbiano previsto la sistemazione e riqualificazione delle aree esterne e a verde; - eseguiti su immobili aventi destinazione d'uso similare al lotto; - eseguiti con metodologia BIM, con evidenza della gestione del flusso informativo, del livello di fabbisogno geometrico ed alfanumerico, schemi, grafici ecc.; <p>La Commissione baserà la propria valutazione sulla completezza (anche degli allegati ovvero ai fini probatori), sulla analiticità e sulla pertinenza del contenuto della Relazione illustrativa rispetto agli elementi indicati sopra e comunque con riguardo alle</p>	
--	--	--

	<p>finalità insite nel sub-criterio ed alla complessiva esperienza e capacità acquisita rispetto allo stesso.</p> <p>In particolare, verrà ritenuta più adeguata, e come tale da premiare, l'offerta che risulti esplicitata, e supportata da adeguata documentazione, tale da consentire di valutare il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in modo da accertare la pertinenza della progettazione svolta e il ruolo rivestito dallo stesso negli interventi portati.</p>	
<p>A.2 Esperienze maturate in lavori eseguiti e conclusi</p>	<p><u>DESCRIZIONE</u></p> <p>Il concorrente dovrà comprovare l'esperienza maturata nell'esecuzione di lavori conclusi di adeguamento/miglioramento sismico ed impiantistico, anche su immobili vincolati, che abbiano caratteristiche simili all'immobile del lotto a cui l'operatore intende partecipare e siano inoltre affini per complessità di opere. I lavori da portare sono intesi quelli conclusi almeno con l'emissione del relativo certificato di ultimazione lavori.</p> <p><u>DOCUMENTAZIONE (SCHEDA A2 – ALL. VIII)</u></p> <p>Il concorrente dovrà compilare la scheda A2 (costituita al massimo da n. 2 facciate formato A4, redatte con carattere Arial di dimensione 10 punti, interlinea singola) che descriva n. 2 lavori eseguiti e conclusi per ogni lotto a cui il concorrente intende partecipare. I lavori dovranno essere attinenti alle opere oggetto di incarico per importo, tipologia e complessità dei lavori del lotto a cui il concorrente intende partecipare. Le opere dovranno essere riferibili agli interventi di miglioramento/adeguamento sismico con rifunionalizzazione di edifici esistenti. Dovranno essere indicate tutte le informazioni prescritte nella predetta scheda, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● inquadramento con denominazione e indirizzo dell'immobile oggetto dell'intervento; ● dati generali riferiti alla committenza ed all'esecutore dei lavori, alla data di inizio dei lavori, alla durata, alla fine dei lavori ed al collaudo; ● dati del contratto di appalto con l'indicazione del tipo di prestazione, della finalità e dell'importo dei lavori, durata, varianti, fine lavori e collaudo; ● dati tipologici con indicazione di superficie, volume, n. fabbricati, tipologia del/i fabbricato/i 	<p>Pa2: 10</p>

e delle strutture, tipologia degli impianti termico, elettrico ed idrico, classificazione sismica;

- attinenza riferita ad aspetti tecnologici e funzionali di similarità con i lavori oggetto di gara e all'adozione di metodologia BIM.

Ogni scheda presentata dovrà essere accompagnata da un massimo di tre elaborati in formato A3, contenenti almeno una vista satellitare e una aerea del bene ed almeno una planimetria, un prospetto ed una sezione (delle opere di progetto o realizzate) ritenuti significativi ed esplicativi della complessità del servizio o dell'intervento. Nell'ambito delle schede potranno essere inseriti altri elementi (grafici, disegni, foto etc.) che il concorrente riterrà idonei a descrivere l'intervento svolto.

N.B. Ogni ulteriore documentazione prodotta non sarà valutata dalla Commissione di gara.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la Commissione valuterà l'intervento descritto, apprezzando e valorizzando maggiormente i lavori:

- di restauro su immobili sottoposti a vincolo storico-artistico ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 per i due lotti che hanno ad oggetto immobili vincolati;
- che abbiano interessato più aspetti del processo edilizio, e in particolare interventi di consolidamento strutturale, comprese le fondazioni, impianti, efficientamento energetico, anche con riferimento alle categorie e relativi importi lavori oggetto della procedura;
- che abbiano previsto la sistemazione e riqualificazione delle aree esterne e a verde;
- eseguiti su immobili aventi destinazione d'uso di progetto Uffici e/o Sedi amministrative;
- eseguiti con metodologia BIM, con evidenza della gestione del flusso informativo, del livello di fabbisogno geometrico ed alfanumerico, schemi, grafici ecc., dell'As-built eseguito;

La Commissione baserà la propria valutazione sulla completezza (anche degli allegati ovvero ai fini probatori), sulla analiticità, sulla puntualità e sulla pertinenza del contenuto della Relazione illustrativa

	<p>rispetto agli elementi indicati sopra e comunque con riguardo alle finalità insite nel sub-criterio ed alla complessiva esperienza e capacità acquisita rispetto allo stesso.</p> <p>In particolare, verrà ritenuta più adeguata, e come tale da premiare, l'offerta che risulti esplicitata, e supportata da adeguata documentazione, tale da consentire di valutare, per più lavorazioni, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in modo da accertare la pertinenza dei lavori svolti e il ruolo rivestito dallo stesso negli interventi portati.</p>	
TOTALE PUNTI (PESO MASSIMO)		Pa = 20

B	CARATTERISTICHE TECNICO-METODOLOGICHE, ORGANIZZATIVE E PRESTAZIONALI	
<i>sub-criterio</i>	<i>Descrizione del sub-criterio e criteri di valutazione</i>	<i>sub-punti (max)</i>
B.1. Criteri e metodologie per lo svolgimento del servizio di progettazione definitiva/esecutiva	<p><u>DESCRIZIONE</u></p> <p>L'O.E. dovrà illustrare per il lotto a cui intende partecipare le proposte progettuali migliorative sia architettoniche, strutturali che impiantistiche rispetto al Progetto messo a gara, in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agli aspetti architettonici e funzionali - agli aspetti strutturali finalizzati al miglioramento/adeguamento sismico delle strutture, nel rispetto del dettato normativo e nell'ottica di perseguire la migliore efficienza, celerità, affidabilità e verificabilità delle attività svolte; - agli aspetti legati alla introduzione degli impianti tecnologici tali che non sia alterata l'unità strutturale; - agli aspetti connessi con l'obiettivo dell'autonomia energetica tali da configurare una stretta integrazione tra elementi tipologici (coperture, membrature verticali, ecc..) ed elementi tecnologicamente apparentemente incompatibili come, per esempio, pannelli fotovoltaici, ecc; 	Pb1: 16

	<ul style="list-style-type: none"> - a misure di gestione ambientale che minimizzino lo sfruttamento di risorse naturali, la produzione di rifiuti e l'emissione di CO2 in fase di cantiere e in fase di gestione; - al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi soprattutto in riferimento alla riduzione dei consumi idrici dell'intero progetto ed all'efficientamento energetico; - alla riduzione dei costi di manutenzione dell'opera, anche attraverso l'impiego di materiali che incrementino la durabilità dell'opera; - alla tecnica e alla qualità dei materiali impiegati con particolare riferimento all'intero sistema degli infissi e dell'oscuramento esterno. - se interessa il lotto di riferimento, alla salvaguardia del verde (anche con proposta di tecnologie innovative atte al reimpianto di alberature esistenti pregiate), all'implementazione delle nuove alberature previste in progetto e alla messa a dimora di piante più sviluppate, e alla pulizia e sfalcio delle aree esterne e relative modalità di smaltimento <p><u>DOCUMENTAZIONE (Relazione complessiva (RC.B) – sez. B1)</u></p> <p>Il concorrente dovrà produrre una relazione di non più di 8 (otto) pagine (una facciata equivale ad una e pagina), ognuna contenente 53 righe su un formato cartaceo ISO A4, questa potrà essere accompagnata da un max di 2 (due) tavole in formato A3 per elaborazioni grafiche e fotografiche che il concorrente riterrà idonee ad integrare quanto descritto nelle Sezioni;</p> <p><u>CRITERI DI VALUTAZIONE</u></p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la Commissione valuterà la proposta, apprezzando e valorizzando la stessa in ragione del fatto che contenga soluzioni adeguate allo specifico contesto. Inoltre baserà la propria valutazione sulla completezza ed esaustività delle informazioni fornite con riferimento all'organicità e all'efficienza dell'organizzazione e pianificazione, all'individuazione e illustrazione delle tematiche principali che caratterizzano la prestazione, all'individuazione delle azioni e delle modalità di gestione e risoluzione maggiormente efficaci ed efficienti che il concorrente intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche dell'intervento.</p>	
B.2	<u>DESCRIZIONE</u>	Pb2: 16

<p>Proposte tecniche pertinenti l'organizzazione generale e la gestione ambientale del cantiere</p>	<p>Il concorrente dovrà presentare la proposta sulla gestione della fase esecutiva del cantiere, relativamente alle lavorazioni ed alla sicurezza, proponendo soluzioni per la riduzione dei rischi e la mitigazione dell'impatto ambientale del cantiere all'interno del contesto. I contenuti della proposta dovranno in ogni caso essere rispondenti al progetto a base di gara, alle descrizioni e alle prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto, alle autorizzazioni e prescrizioni già emanate e ottenute dagli enti competenti.</p> <p>N.B.: si raccomanda di non inserire riferimenti, indicazioni, rimandi e/o elementi propri dell'offerta temporale, ovvero relativi alla riduzione dei tempi di realizzazione delle opere in funzione del cronoprogramma fornito nella documentazione di gara per evitare ogni eventuale anticipazione degli elementi propri dell'offerta temporale oggetto di successiva ed autonoma valutazione ad opera della Commissione giudicatrice (Criterio D).</p> <p><u>DOCUMENTAZIONE (Relazione complessiva (RC.B) – sez. B2)</u></p> <p>Il concorrente dovrà dare conto degli elementi indicati sopra, e in tale contesto potrà illustrare anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le modalità di approntamento del cantiere; - le modalità di contenimento degli elementi inquinanti; - le modalità, procedure organizzative per mitigare i rumori, le vibrazioni e la produzione di polveri nell'area interne ed esterne al cantiere; - ogni ulteriore elemento ritenuto utile ai fini della valutazione insita nel sub-criterio. <p>Il concorrente dovrà produrre una relazione di non più di 8 (otto) pagine (una facciata equivale ad una e pagina), ognuna contenente 53 righe su un formato cartaceo ISO A4, questa potrà essere accompagnata da un max di 2 (due) tavole in formato A3 per elaborazioni grafiche e fotografiche che il concorrente riterrà idonee ad integrare quanto descritto nelle Sezioni;</p> <p><u>CRITERI DI VALUTAZIONE</u></p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la Commissione valuterà la proposta, apprezzando e valorizzando la stessa in ragione del fatto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contenga un "progetto" di cantierizzazione che tenga conto dello specifico contesto; - espliciti le modalità organizzative, esecutive e di presidio da adottarsi: <ul style="list-style-type: none"> o nei lavori di scavo; o per minimizzare le emissioni di rumore e polveri al fine di mitigare l'impatto del cantiere; 	
--	--	--

	<p>- La Commissione baserà la propria valutazione sulla completezza (anche degli allegati ovvero ai fini probatori), sulla analiticità, sulla puntualità e sulla pertinenza del contenuto della Relazione illustrativa rispetto agli elementi indicati sopra e comunque con riguardo alle finalità insite nel sub-criterio.</p>	
<p>B.3 Organizzazione, qualificazione del personale impiegato e la gestione dell'esecuzione dei lavori</p>	<p><u>DESCRIZIONE</u> Il concorrente dovrà illustrare nel dettaglio e presentare la sua miglior proposta sulla Organizzazione e Qualificazione del personale impiegato sia nella progettazione che nell'esecuzione lavori (adeguato alla tipologia e valore delle opere), oltre alla gestione dell'Esecuzione dei lavori (gestione delle interferenze, organizzazione e gestione delle squadre per competenza).</p> <p><u>DOCUMENTAZIONE (Relazione complessiva (RC.B) – sez. B3)</u> I contenuti della proposta dovranno essere rispondenti alle peculiarità del progetto di fattibilità tecnica ed economica a base di gara. Inoltre, nella proposta l'O.E. dovrà specificare i sistemi e le procedure di project management di tutto il processo, le modalità di coordinamento con i sub-appaltatori e/o sub-fornitori e le metodologie e/o strategie per un efficace rapporto con il RUP, la DL e il CSE. Il concorrente dovrà produrre una relazione di non più di 8 (otto) pagine (una facciata equivale ad una pagina), ognuna contenente 53 righe su un formato cartaceo ISO A4, oltre ai curricula che dovranno essere max. 2 facciate A4 per ciascuna professionalità con formattazione libera. Si specifica che gli allegati (curricula, attestati, etc..) dovranno essere firmati e non concorreranno al conteggio del numero massimo delle pagine. La mancata allegazione di tutti o parte dei curricula dei professionisti inciderà unicamente ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione B.3.</p> <p><u>CRITERI DI VALUTAZIONE</u> Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la Commissione valuterà la proposta, apprezzando e valorizzando maggiormente la professionalità e la qualificazione aziendale in merito ai seguenti aspetti: - organigramma funzionale aziendale che specifichi compiti e responsabilità del personale impiegato, esplicitando le relative competenze, formazione e livello di responsabilità; - sistemi di controllo di project management per la gestione dell'intero processo al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi prefissati tecnici e temporali;</p>	<p>Pb2: 10</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - per i lotti con beni vincolati, specifiche competenze in ambito della tutela e conservazione dei beni culturali, del personale che verrà designato; - per i lotti con beni vincolati, esame delle problematiche tecniche in relazione alle interferenze tra strutture e restauro; - analisi delle corrispondenti fasi lavorative e loro impatto sul cronoprogramma; - modalità operative connesse a demolizioni, scavi, sgomberi e smaltimento dei materiali di risulta, anche in considerazione del trasporto a discarica e della gestione della sicurezza nelle varie fasi; - modalità operative di gestione dei rapporti con sub-appaltatori e/o sub-fornitori al fine di evitare/mitigare le interferenze; - le modalità di comunicazione con la Stazione appaltante, la Direzione dei Lavori e il Coordinatore alla Sicurezza anche attraverso nuovi strumenti interattivi e tecnologie per la pianificazione e l'attuazione delle attività di coordinamento. 	
<p>B.4 Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)</p>	<p><u>DESCRIZIONE</u></p> <p>Il concorrente dovrà presentare una proposta di miglioramento prestazionale tramite l'impiego dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) per la ristrutturazione e manutenzione del compendio.</p> <p><u>DOCUMENTAZIONE (Relazione complessiva (RC.B) – sez. B4)</u></p> <p>I contenuti della proposta dovranno essere riferiti, e quindi dare conto, dei seguenti criteri, tratti dall'Allegato 1 al Decreto 11 gennaio 2017 e riferiti alle specifiche disposizioni dello stesso: 2.3.2. Prestazione energetica, 2.3.3. Approvvigionamento energetico e 2.4.2. Criteri specifici per i componenti edilizi.</p> <p>Allo scopo l'O.E. dovrà redigere una Proposta riguardante gli aspetti qualitativi che dovrà approfondire in caso di aggiudicazione dell'appalto, in linea con livelli di costo di costruzione e di manutenzione sostenibili.</p> <p>Allegata alla Relazione complessiva (RC:B), il concorrente dovrà produrre una relazione di non più di 8 (otto) pagine (una facciata equivale ad una pagina), ognuna contenente 53 righe su un formato cartaceo ISO A4.</p> <p><u>CRITERI DI VALUTAZIONE</u></p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la Commissione valuterà la proposta, apprezzando e valorizzando maggiormente quanto ivi riportato con riferimento alle soluzioni sostenibili in rapporto alle indicazioni sopra fornite.</p>	<p>Pb3: 5</p>

<p>B.5 Offerta di Gestione Informativa</p>	<p><u>DESCRIZIONE</u> Il concorrente dovrà descrivere il processo informativo in tutte le sue parti costitutive.</p> <p><u>DOCUMENTAZIONE – TEMPLATE “oGI – Offerta di Gestione Informativa”</u> A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, questo dovrà redigere in modo chiaro, esaustivo e coerente un’unica offerta di Gestione Informativa (oGI) per tutte le attività previste. L’O.E dovrà quindi compilare il <i>Template</i> specifico del lotto a cui intende partecipare, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, denominato “BIMSO – Specifica Operativa per la redazione del Piano di Gestione Informativa (paragrafo 2.1, punti 8, 9 e 10), anche implementandolo laddove necessario, con l’intento di descrivere in maniera esaustiva ed esplicita i seguenti punti: - i ruoli; - i processi; - le metodologie di modellazione, coordinamento e verifica; - il contenuto informativo geometrico, alfanumerico e documentale.</p> <p>IMPORTANTE: l’intero documento non dovrà in alcun modo discostarsi dalle indicazioni delle MS/SM. Non verranno ritenute migliorative le modifiche sostanziali alla codifica, ai parametri e/o alle offerte di ACDat alternativi all’update.</p> <p><u>CRITERI DI VALUTAZIONE</u> Ai fini dell’attribuzione del punteggio, la Commissione valuterà la proposta, apprezzando e valorizzando la descrizione puntuale della metodologia e dell’approccio alle attività oggetto del lavoro, con particolare riferimento a: - struttura operativa e professionalità coinvolte. La struttura dovrà essere adeguata alla complessità dei lavori. Particolarmente apprezzate saranno le figure coinvolte che dimostrino di avere esperienze pregresse (BIM Manager, BIM Coordinator, ecc.) e che siano in possesso di Certificazioni rilasciate da organismi accreditati per professionisti e/o organizzazione; - metodologie di modellazione coerenti con le specifiche metodologiche (BIM SM) e la tipologia dell’immobile, rispondenti alle linee guida alla modellazione dell’Agenzia (BIM MS), e metodologie di coordinamento e verifica. Particolarmente apprezzati saranno i concorrenti che descriveranno le metodologie di modellazione, le indicazioni della tipologia di coordinamento, di verifica e la tracciabilità dei materiali, delle forniture e dei processi di produzione e</p>	<p>Pb4: 5</p>
---	--	---------------

	<p>montaggio in modalità digitale, anche al fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell'opera.</p> <p>La Commissione baserà la propria valutazione sulla completezza dei dati inseriti nel Template fornito, nonché sulla pertinenza delle implementazioni consentite, e, in generale, sulla capacità del documento di dare esaustivo conto degli elementi indicati sopra e comunque con riguardo alle finalità insite nel sub-criterio.</p>		
<p>B.6 Migliorie tecniche prestazionali <i>(offerta premiante e non obbligatoria)</i></p>	<p><u>DESCRIZIONE</u></p> <p>B.6.1. SUB-CRITERIO PREMIANTE B.I.M.</p> <p>Al fine dell'attribuzione del criterio premiante e dunque non obbligatorio relativo alla gestione ed attuazione del processo B.I.M. previsto dall'appalto, viene attribuito un punteggio premiante alla figura professionale del "Responsabile processo B.I.M." qualora lo stesso sia in possesso della certificazione delle competenze secondo la norma UNI 11337-7:2018 "Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa".</p>	2	Pb6: 8
	<p>B6.2. SUB-CRITERIO PREMIANTE PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE E GENERAZIONALI E INCLUSIONE LAVORATIVA DEI DISABILI</p> <p>Ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 (conv. in L. n. 108/2021) possono inoltre essere assegnati i seguenti punteggi premiali:</p>		
	<p>B6.2.1. Assenza di verbali di discriminazione di genere. Sarà valutata l'assenza, nei tre anni antecedenti alla data di presentazione dell'offerta, di verbali di conciliazione extragiudiziale per discriminazione di genere (artt. 37-41 D.lgs. n. 198/2006) con Ufficio Consigliera di Parità.</p>	2	
	<p>B6.2.2. Composizione dell'organico aziendale con presenza, per almeno il 40%, di figure femminili.</p>	2	

	<p>B6.2.3. Compagine societaria o struttura dell'associazione professionale composta, per oltre la metà numerica dei soci e/o di quote di partecipazione, da soggetti di età inferiore a 36 anni.</p>	2	
	<p><u>DOCUMENTAZIONE (Relazione complessiva (RC.B) – Sez. B6)</u></p> <p>Per il criterio B.6.1, al fine di testimoniare la presenza del requisito il concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, relativa alla certificazione di che trattasi, in corso di validità; per gli altri criteri il requisito premiante andrà dimostrato mediante autodichiarazione ai sensi dell'art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, con riserva di verifica da parte della SA. Le dichiarazioni in questione vanno rese in allegato alla Relazione complessiva (RC.B).</p> <p><u>CRITERI DI VALUTAZIONE</u></p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la Commissione valuterà la presenza delle certificazioni e delle autodichiarazioni, inoltre potrà verificare il requisito richiedendo lo specifico certificato all'ente accreditato di certificazione che lo ha rilasciato o richiedere la comprova delle autodichiarazioni</p>		
TOTALE PUNTI (PESO MASSIMO)			PB = 60

C RIBASSO PERCENTUALE UNICO SULL'IMPORTO A BASE D'ASTA								
<i>sub-criterio</i>	<i>Descrizione del criterio e criteri di valutazione</i>	<i>sub-punti (max)</i>						
	<p><u>DESCRIZIONE</u></p> <p>Il concorrente dovrà indicare il ribasso percentuale unico che è disposto a praticare sull'importo del lotto per il quale intende partecipare, al netto dell'IVA, degli oneri previdenziale e assistenziali e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ossia:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTTO</th> <th>IMPORTO DA RIBASSARE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lotto 1 – Acquasanta Terme</td> <td>968.654,38 €</td> </tr> <tr> <td>Lotto 2 – Amandola</td> <td>2.215.346,13 €</td> </tr> </tbody> </table>	LOTTO	IMPORTO DA RIBASSARE	Lotto 1 – Acquasanta Terme	968.654,38 €	Lotto 2 – Amandola	2.215.346,13 €	Pc1: 15
LOTTO	IMPORTO DA RIBASSARE							
Lotto 1 – Acquasanta Terme	968.654,38 €							
Lotto 2 – Amandola	2.215.346,13 €							

	<p><u>DOCUMENTAZIONE</u> (file generato dal sistema)</p> <p><u>CRITERI DI VALUTAZIONE</u> Sarà considerata migliore l'offerta in grado di garantire il prezzo minore. <u>Non sono ammesse offerte condizionate, in aumento e/o alternative.</u></p>	
TOTALE PUNTI (PESO MASSIMO)		Pc = 15

D	RIBASSO PERCENTUALE UNICO SUI TEMPI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI A BASE DI GARA	
<i>sub-criterio</i>	<i>Descrizione del criterio e criteri di valutazione</i>	<i>sub-punti (max)</i>
	<p><u>DESCRIZIONE</u> Il concorrente dovrà indicare la riduzione percentuale dei tempi previsti per l'esecuzione dei lavori così come riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto in misura comunque non superiore alla percentuale del 20% (venti). In caso di superamento di tale soglia il ribasso offerto verrà inteso come pari alla percentuale massima consentita (20%)</p> <p><u>DOCUMENTAZIONE (FILE GENERATO DAL SISTEMA)</u> A giustificazione del ribasso temporale offerto dovranno essere prodotti: - un cronoprogramma delle lavorazioni in relazione agli <i>step</i> temporali indicati dal Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 e A3 (milestones):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entro il IV trimestre del 2023 deve poter esser emesso il 25% dei SAL ▪ Entro il IV trimestre del 2024 deve poter esser emesso il 50% dei SAL ▪ Entro il III trimestre del 2025 devono essere terminati i lavori <p>Il cronoprogramma va allegato all'offerta temporale nella busta C.</p> <p>- una relazione giustificativa riportante le strategie utilizzate ai fini della riduzione delle tempistiche, nonché la gestione delle interferenze e l'eventuale ricorso all'utilizzo del doppio turno di lavorazione, nei limiti di quanto previsto dai CCNL applicabili e dalla normativa vigente.</p> <p>N.B. Il presente criterio è e resta quantitativo, per cui i documenti da allegare, e di cui sopra, non verranno</p>	Pd1: 5

	<p>valutati dalla Commissione in quanto al loro contenuto specifico, e non saranno quindi oggetto di attribuzione di punteggio, avendo la precipua funzione di illustrare le scelte operate dal concorrente ai fini della riduzione proposta e quindi di rendere questa coerente, seria ed affidabile. La mancata allegazione degli stessi implica l'impossibilità di attribuire alcun punteggio per l'offerta temporale, che quindi si riterrà come non proposta affatto, con conseguente indicazione dei tempi di ultimazione dei lavori pari a quelli previsti negli atti e nei documenti di gara. La Commissione si riserva di valutare l'eventuale palese carenza delle informazioni richiesta negli allegati e/o l'assoluta ed oggettiva incoerenza delle risultanze dei documenti allegati in ragione della riduzione proposta, ai fini di non attribuire alla stessa alcun punteggio.</p> <p>IMPORTANTE: l'indicazione fornita in ordine alla riduzione dei tempi di ultimazione dei lavori, rispetto a quelli indicati nei documenti di gara, è vincolante ed ha valore contrattuale, per cui il mancato rispetto degli impegni assunti con la presente offerta temporale comporterà l'applicazione delle penali come previsto nel paragrafo "Penali" del Capitolato Tecnico.</p> <p><u>CRITERI DI VALUTAZIONE</u> Sarà valutata la misura della riduzione proposta, previa verifica della sua congruità e coerenza sulla scorta degli elementi concreti rappresentati nella documentazione a supporto. <u>Non sono ammesse offerte condizionate, in aumento e/o alternative.</u></p>	
	TOTALE PUNTI (PESO MASSIMO)	Pd = 10

19.3 ULTERIORI INDICAZIONI SUL CONTENUTO DELL'OFFERTA E SULLA DOCUMENTAZIONE PROBANTE (ALLEGATI, MODELLI, SPECIFICHE TECNICHE)

A dimostrazione della capacità a realizzare sotto il profilo tecnico le prestazioni oggetto dell'affidamento, il concorrente dovrà produrre idonea documentazione nei termini e secondo le modalità già indicate nelle rispettive tabelle e che di seguito si procede ad ulteriormente precisare con riguardo ad alcuni criteri ed in relazione alle specifiche tecniche e di compilazione.

Ogni ulteriore documentazione, prodotta in aggiunta e/o in eccesso rispetto a quella sopra indicata o redatta in difformità delle specifiche tecniche e redazionali descritte, non sarà valutata dalla commissione giudicatrice.

20. METODOLOGIE E SISTEMI DI CALCOLO

20.1. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale.

Nelle tabelle "Adeguatezza dell'Offerta" e "Caratteristiche Tecnico Metodologiche dell'offerta", è attribuito un coefficiente sulla base di uno dei criteri previsti dal paragrafo V delle Linee guida ANAC n. 2/2016, in specie mediante l'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, sulla base dei criteri di giudizio sotto riportati:

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Eccellente	1,0	Proposti elementi migliorativi e organizzativi di altissimo profilo su tutti gli aspetti richiesti con trattazione chiara, organizzata e dettagliata dell'offerta
Ottimo	0,8	Proposti elementi migliorativi e organizzativi di ottimo livello su molti degli aspetti richiesti con trattazione chiara e dettagliata dell'offerta
Buono	0,6	Proposti elementi migliorativi e organizzativi di buon livello su diversi aspetti richiesti con buona esposizione dei contenuti
Sufficiente	0,4	Proposti elementi migliorativi e organizzativi di discreto livello solo su alcuni aspetti richiesti con trattazione sufficiente
Modesto	0,2	Proposte alcune migliorative
Insufficiente	0,0	Assenza di migliorie rilevanti

Successivamente si procederà a calcolare le medie dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari trasformandole in coefficienti definitivi.

Il coefficiente definitivo così ottenuto verrà preso in considerazione sino la seconda cifra decimale, arrotondandola all'unità superiore ove la terza cifra sia maggiore o uguale a cinque.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo "aggregativo-compensatore" (secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n.2, par.VI).

I coefficienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun sub criterio di valutazione ottenendo il punteggio provvisorio di ogni sub criterio, espresso con due cifre decimali dopo la virgola.

20.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE ECONOMICA E DELL'OFFERTA TEMPO

È attribuito all'offerta economica e all'offerta tempo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula di interpolazione lineare:

Offerta Economica

$$C_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ri = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

$\alpha = 0,2$

Offerta tempo-lavori

$$C_i = \frac{T_i}{T_{max}}$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ti = ribasso percentuale del tempo contrattuale di esecuzione lavori del concorrente i-esimo;

Tmax = ribasso temporale percentuale dell'offerta più conveniente

20.3. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore di cui al p.to 1 del paragrafo VI delle Linee guida ANAC n. 2/2016, attraverso la seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

Pi=punteggio concorrente *i*;

Cai=coefficiente criterio di valutazione *a* del concorrente *i*;

Cbi=coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....

Cni=coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa=peso criterio di valutazione a;

Pb=peso criterio di valutazione b;

.....

Pn=peso criterio di valutazione n.

N.B.: Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque.

Si precisa che ai fini dei calcoli per l'attribuzione dei punteggi (somme, medie, calcolo delle soglie), per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, **hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo**. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito dalla stessa Piattaforma telematica.

N.B. 2: In presenza di un'unica offerta, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni del regolamento di gara comunque denominato.

N.B.3: In caso di esclusione del concorrente (per carenza dei requisiti, per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta) in una fase in cui la graduatoria di merito è già stata redatta, si applica l'art. 95, comma 15 del Codice.

21. SVOLGIMENTO DELLA GARA

21.1. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione dedicata alla procedura.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

21.2. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA E INVERSIONE PROCEDIMENTALE

La stazione appaltante, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista all'art. 133, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e pertanto procede prima alla valutazione delle offerte tecniche e delle

offerte economiche, e successivamente, per il tramite del RUP, all'esame della documentazione amministrativa secondo quanto previsto al paragrafo 21.4.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **24 novembre 2022**, alle **ore 10:00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema almeno 1 giorno prima della data fissata.

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

Si precisa che alla prima seduta di gara (e alle successive sedute pubbliche), i concorrenti, potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica nei giorni e orari che saranno tempestivamente comunicati mediante l'“Area comunicazioni” del Sistema ovvero mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

21.3. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione, in seduta pubblica, procederà, per ciascun lotto, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

La Commissione, per ciascun lotto, procede, in seduta pubblica, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, all'apertura e alla valutazione delle Offerte economiche e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

La Commissione rende visibile ai concorrenti:

- a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche già riparametrati;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c) i prezzi offerti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi differenti per l'offerta tecnica e l'offerta economica, sarà accordata preferenza al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sull'offerta economica entro il termine perentorio di 7 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, previa applicazione delle condizioni previste in punto di vincolo di aggiudicazione del lotto unico di cui al paragrafo 18, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, le offerte appaiano anormalmente basse, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che, all'esito dell'attività di valutazione della documentazione amministrativa, procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 21.5.

L'eventuale verifica di anomalia dell'offerta avviene quindi ad esito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare alla Stazione Appaltante ogni circostanza rilevante in relazione a:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21.4. APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Una volta redatta la graduatoria provvisoria dei concorrenti e terminati quindi i lavori della Commissione, il Seggio di gara procederà, per ciascun lotto, all'esame della documentazione amministrativa degli operatori primo e secondo classificato in graduatoria.

In particolare il Seggio di gara procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate del primo e del secondo classificato in graduatoria. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica,

(salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;

- b) successivamente il RUP procederà, attraverso il Sistema, all'apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la "Documentazione amministrativa"; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla Documentazione amministrativa ed il RUP procederà all'esame della documentazione amministrativa esclusivamente del primo classificato in graduatoria provvedendo alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti;
- c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15;
- e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ove fossero riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, queste verranno sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice. In tal caso, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente sette giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Delle intervenute ammissioni ed esclusioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, verrà data comunicazione tramite il Sistema ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

21.5. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP procede, alla formulazione della proposta di aggiudicazione, che invia senza indugio all'organo della Stazione Appaltante competente per l'approvazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice.

Il termine previsto per l'approvazione è fissato in giorni 30 (trenta), ed è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

Dopo l'aggiudicazione, ed ai fini della sua efficacia, la Stazione Appaltante procede a richiedere, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della comprova dei requisiti fissati dalla Legge e dal presente Disciplinare. L'acquisizione dei suddetti documenti potrà avvenire anche attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La Stazione Appaltante procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 97, comma 5, lett. d) e 26, comma 16, del Codice, assumendo ogni conseguente provvedimento.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla Legge e dal presente Disciplinare.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato, previo espletamento delle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del

concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in reazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Si precisa inoltre che la Stazione Appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida secondo quanto previsto al paragrafo 18.

23. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs. n. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

È tuttavia sempre consentita l'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8, del Codice e secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, L. n. 120/2202 mod. art. 51, comma 1, lett. f), L. n. 108/2021, nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione e/o della comprova degli stessi seguenti la proposta di aggiudicazione o anche nelle more della stipulazione del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (periodo di c.d. stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a), salva l'esecuzione d'urgenza del contratto sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti l'art. 8 comma 1 lett. a della Legge 120/2020 di conversione in Legge del Decreto Semplificazioni n. 76/2020.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto stesso e sempre salva l'esecuzione d'urgenza del contratto sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti l'art. 8 comma 1 lett. a della Legge 120/2020 di conversione in Legge del Decreto Semplificazioni n. 76/2020.

Il contratto è stipulato con scrittura privata in modalità elettronica, con costi a carico dell'aggiudicatario, secondo quanto prescritto all'art. 32, comma 14, del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del

Codice; contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e negli altri casi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante, da ciò intendendosi gli stessi espressamente visionati ed accettati.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni di cui all'art. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., nonché in accordo con il Regolamento sulla disciplina del diritto di accesso agli atti adottato dall'Agenzia del Demanio in data 16/12/2015.

Le istanze di accesso dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata: dre_Marche@pce.agenziademanio.it.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie relative alla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo delle Marche, mentre per quelle derivanti dal contratto ovvero relative all'esecuzione dello stesso è competente in via esclusiva il foro di Ancona, rimanendo espressamente escluso ogni ulteriore rispetto ad esso concorrente e/o facoltativo.

Resta altresì esclusa espressamente la compromissione ad arbitri, sia rituale che irrituale.

Restano sempre ferme le vigenti disposizioni di legge in tema di definizione alternativa delle controversie insorte nella fase di esecuzione del contratto e di cui al Capo II del Codice ed all'art. 6 L. n. 120/2020.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione.

I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio - RDP è la dott.ssa Mariella Patriarca sempre contattabile all'indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it.

29. ATTI DI GARA - ALLEGATI

Costituiscono allegati al presente Disciplinare, ad ogni effetto di legge e quindi anche ai fini della stipulazione del contratto, tutti gli atti di gara elencati al paragrafo 2.1

Il Direttore
Cristian Torretta
Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Allegati al Disciplinare:

- I. Domanda di Partecipazione*
- II. DGUE Editabile*
- III. Dichiarazione Integrativa al DGUE*
- IV. Tabella riepilogo requisiti economico finanziari e tecnico professionali*
- V. Patto di Integrità*
- VI. Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679*
- VII. Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione*
- VIII. Format scheda offerta tecnica A1-A2*